

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-2019-732	del 16/09/2019
Oggetto	Direzione Tecnica. Approvazione della Circolare interna recante le Linee guida LG24/DT, “Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di risorsa idrica”, le Linee guida LG25/DT, “Indicazioni operative sull’istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica” e le Linee guida LG26/DT “Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di aree demanio idrico”.	
Proposta	n. PDTD-2019-752	del 16/09/2019
Struttura adottante	Direzione Tecnica	
Dirigente adottante	Zinoni Franco	
Struttura proponente	Direzione Tecnica	
Dirigente proponente	Dott. Zinoni Franco	
Responsabile del procedimento	Bandoli Donatella Eleonora	

Questo giorno 16 (sedici) settembre 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 in Bologna, il Direttore Tecnico , Dott. Zinoni Franco, ai sensi del Regolamento Arpae per l’adozione degli atti di gestione delle risorse dell’Agenzia, approvato con D.D.G. n. 130 del 21/12/2018 e dell’art. 4, comma 2 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 determina quanto segue.

Oggetto: Direzione Tecnica. Approvazione della Circolare interna recante le Linee guida LG24/DT, “Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di risorsa idrica”, le Linee guida LG25/DT, “Indicazioni operative sull’istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica” e le Linee guida LG26/DT “Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di aree demanio idrico”.

VISTI:

- la l.r. n. 44 del 19 aprile 1995, “*Riorganizzazione dei controlli ambientali ed istituzione dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna*” , come modificata dalla l.r. n. 18 del 30 luglio 1999;
- il Regolamento Generale di Arpae, approvato con delibera della Giunta Regionale dell’Emilia Romagna n. 124 del 01 febbraio 2010;
- la l.r. n. 13/2015 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province e Comuni e loro Unioni*”, in particolare gli artt. 14 e 16, che hanno devoluto ad Arpae l’esercizio delle funzioni in materia ambientale afferenti alle concessioni relative all’utilizzo del demanio idrico;
- il Regolamento per il Decentramento Amministrativo di Arpae, da ultimo modificato con la delibera del Direttore Generale n. 87 del 01 settembre 2017, ed in particolare il combinato disposto dell’art. 4 con l’Allegato B lett. e), che attribuisce al Direttore Tecnico la competenza ad emanare Direttive e Circolari finalizzate alla standardizzazione delle attività tecniche eseguite nelle varie strutture dell’Agenzia;

PREMESSO:

- che lo svolgimento dell’attività di rilascio di concessioni di beni del demanio idrico deve avvenire in maniera omogenea su tutto il territorio regionale, e coinvolge personale di diversi Servizi Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, dislocati sul territorio, oltreché dell’Unità Progetto Demanio Idrico
- che si è ritenuto opportuno fornire indicazioni al personale incaricato, al fine di omogeneizzare le procedure amministrative e le modalità di effettuazione dell’istruttoria tecnica delle pratiche di concessione;
- che per mettere in atto quanto indicato al punto precedente sono stati istituiti gruppi di lavoro su determinate problematiche procedurali e che sulla base delle discussioni effettuate e conclusioni raggiunte è stata effettuata dall’Unità Progetto Demanio idrico una successiva elaborazione che ha portato alla redazione dei documenti costituenti le tre Linee guida;

CONSIDERATO:

- che i predetti documenti affrontano tematiche a prevalente interesse interno all'Agenzia, e che per quanto concerne tematiche a potenziale interesse intersoggettivo che possono riguardare anche enti diversi da Arpae, il documento in questione, mentre mantiene piena cogenza nei confronti delle strutture interne, non può che rappresentare un'indicazione non vincolante per i soggetti istituzionali esterni ad Arpae;

RITENUTO PERTANTO:

- di approvare i documenti, allegati sub A), sub B) e sub C) al presente provvedimento, fornendogli la forma giuridica della Circolare interna indirizzata ai Servizi Autorizzazioni e Concessioni di Arpae e all'Unità Progetto Demanio Idrico;

ATTESTATA:

- la regolarità amministrativa del presente atto;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento, ai sensi della l. 241/1990, è la Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli, Responsabile dell'Unità Progetto Demanio Idrico;

DETERMINA

1. di approvare, sulla base delle considerazioni formulate nella parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate, la Circolare interna indirizzata ai Servizi Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, allegati sub A), sub B) e sub C), quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, recanti le Linee guida LG24/DT "*Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di risorsa idrica*" Rev.0, le Linee guida LG25/DT "*Indicazioni operative sull'istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica*" Rev. 0 e le Linee guida LG26/DT "*Indicazioni procedurali per il rilascio di concessioni di aree demanio idrico*" Rev.0.

IL DIRETTORE TECNICO

Dott. Franco Zinoni

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG24/DT
<i>INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI RISORSA IDRICA</i>		Revisione 0 Pag 1 di 21

**INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI
RISORSA IDRICA**

Indice

1. SCOPO
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
3. RIFERIMENTI
4. RESPONSABILITÀ
5. LINEE GUIDA
 - 5.1 Ricezione della domanda e termine del procedimento
 - 5.2 Valutazione procedura semplificata / ordinaria
 - 5.3 Contenuto della domanda
 - 5.4 Fase preistruttoria e conclusione anticipata del procedimento
 - 5.5 Valutazione iter istruttorio
 - 5.6 Pubblicazione della domanda sul BURERT – art. 10 R.R. 41/2001
 - 5.7 Richiesta dei pareri
 - 5.8 Integrazioni documentali (art. 15 R.R. n. 41/2001)
 - 5.9. Autorizzazione alla perforazione (art. 16 R.R. n. 41/2001)
 - 5.10 Autorizzazione provvisoria all’inizio lavori
 - 5.11 Conclusione negativa del Procedimento
 - 5.12 Calcolo importi dovuti
 - 5.13 Mancato pagamento di annualità di canone e utilizzo senza titolo
 - 5.14 Durata della concessione
 - 5.15 Conclusione positiva del procedimento
 - 5.16 Regime fiscale degli atti di concessione
 - 5.17 Registrazione
 - 5.18 Rinnovo della concessione
 - 5.19 Cambio di titolarità della concessione
 - 5.20 Chiusura della concessione e svincolo del deposito cauzionale
6. ALLEGATI
7. MODULI
8. TABELLA DELLE REVISIONI

	<p>LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG24/DT</p>
<p><i>INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI RISORSA IDRICA</i></p>		<p>Revisione 0 Pag 2 di 21</p>

Redazione effettuata da Donatella Bandoli e Paola di Guglielmo sulla base del lavoro preparatorio effettuato da diversi Gruppi di lavoro composti da:

- Paola Magri, Angela Berselli, Cinzia Cavalli, Daniela Amati, Sandra Zamborlin;
- Paolo Maroli, Piero Santovito, Ubaldo Cibir, Patrizia Stella, Manola Mita, Marzia Camprini;
- Valentina Beltrame, Mauro Ceroni, Lorenzo Dolci, Mauro Mastellari, Annamaria Casadei, Leonardo Caporale, Raffaele Giannini, Raffaella Boselli, Yago Nestola;
- Alberto Rebucci, Giovanni Miccoli, Carla Schiappa, Renata Raggi, Lodovica Bertoldi, Stefano Corrado, Rossella Francia, Benedetta Rossi.

Approvazione da parte del Direttore Tecnico
Franco Zinoni

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG24/DT</p>
<p><i>INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI RISORSA IDRICA</i></p>		<p style="text-align: center;">Revisione 0 Pag 3 di 21</p>

1. SCOPO

Scopo delle presenti Linee Guida è quello di fornire indicazioni utili per la gestione delle principali criticità emerse nella gestione procedimentale delle pratiche di concessione relative ai prelievi di risorsa idrica anche ai fini dell'omogeneizzazione delle procedure.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le Linee Guida sono uno strumento di indirizzo per gli operatori dei Servizi che si occupano della gestione delle istanze relative alla concessione di risorsa idrica e si applica su tutta la Regione Emilia-Romagna.

3. RIFERIMENTI

- 523/1904 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- R.D. 1775/1933 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- DPR 642/1972 “Disciplina dell'imposta di bollo”
- DPR 131/86 “Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro”
- DPR 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
- D.Lgs. n. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" ;
- D.Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”
- D.Lgs. n. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- L.R. 44/95 “Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna”;
- L.R. 3/99 “Riforma del sistema regionale e locale”
- L.R. n. 4/2007 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”;
- L.R. 24/2009 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012”;
- L.R. 2/2015 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”;
- L.R. 13/15 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

	<p>LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG24/DT</p>
<p>INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI RISORSA IDRICA</p>		<p>Revisione 0 Pag 4 di 21</p>

- L.R. 4/2018 “Disciplina della valutazione dell’impatto ambientale dei progetti”;
- R.R. n. 41/2001 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- R.R. 4/2005 “Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d’acqua nelle more dell’approvazione ed attuazione del Piano di Tutela delle Acque”;
- DGR 2102/2013 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni ad uso idroelettrico - Art. 21 Regolamento Regionale 41/2001”;
- DGR 787/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d’acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”;
- DGR 1602/2016 “Disposizioni organizzative sulla restituzione delle cauzioni a garanzia delle concessioni di demanio idrico”;
- DGR 1271/2019 “Direttive e indicazioni ad ARPAE per lo svolgimento delle attività di recupero del credito connesse alla funzione regionale di gestione del demanio idrico”.

4. RESPONSABILITÀ

ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ
verifica documentazione, istruttoria, redazione atti procedurali e conclusivi	operatori Unità competente SAC o DT
adozione note o atti endoprocedimentali	P.O. o Responsabile Unità competente SAC o DT
adozione atto conclusivo	Responsabile Unità competente SAC o DT

5. LINEE GUIDA

5.1. Ricezione della domanda e termine del procedimento

Dal momento della ricezione della domanda di concessione si ritiene avviato il relativo procedimento, i cui termini sono di seguito indicati (artt. 24 e 17 R.R. 41/2001):

- 150 gg dalla presentazione di una nuova domanda, di un rinnovo o di una variante sostanziale;
- 60 gg in caso di cambio di titolarità, variante non sostanziale e rinuncia;
- 15 gg per le comunicazioni relative a perforazioni finalizzate a controlli o all’abbassamento della falda freatica per esecuzione di opere e per sonde geotermiche senza prelievo.

Ricevuta la domanda, occorre assegnare alla stessa un numero di protocollo e data.

	<p>LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG24/DT</p>
<p>INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI RISORSA IDRICA</p>		<p>Revisione 0 Pag 5 di 21</p>

La domanda deve pervenire al protocollo ARPAE, con consegna a mano, tramite posta raccomandata, tramite PEC o semplice mail indirizzata alla PEC ARPAE purché corredata da copia di un valido documento d'identità.

La domanda, da presentare in bollo (n. 1 marca da €16,00 ogni 100 righe compilate se presentata in cartaceo oppure n. 1 marca da €16,00 indipendentemente dalle righe compilate se presentata in digitale), oltre che da copia di un valido documento d'identità, deve essere accompagnata dall'attestazione di versamento delle spese di istruttoria e dagli allegati tecnici elencati nella modulistica disponibile sul sito ARPAE. Perché la domanda sia in regola con le disposizioni sul bollo la marca deve riportare una data antecedente o uguale a quella della presentazione dell'istanza. E' possibile compilare la modulistica esclusivamente nelle parti di interesse, in modo tale da poter cancellare le parti non compilate anche ai fini della riduzione del numero delle marche da bollo occorrenti.

Purchè siano contenute tutte le informazioni previste dalla normativa è accettabile anche una domanda non redatta sull'apposita modulistica.

La comunicazione all'utente di avvio del procedimento avviene ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. n. 241/1990. Tale comunicazione può essere redatta unitamente alla eventuale richiesta di integrazioni documentali di cui al paragrafo 4 oppure alla richiesta pareri di cui al paragrafo 8. Se però tali ultime due richieste non vengono redatte entro breve termine rispetto alla ricezione della domanda, occorre redigere la comunicazione di avvio del procedimento in maniera autonoma e tempestiva.

5.2 Valutazione procedura semplificata / ordinaria

Ai sensi dell'art. 36 R.R. n. 41/2001, la procedura è da considerare semplificata per i seguenti tipi di prelievo:

- derivazioni il cui punto di presa non sia in alcun caso ubicato all'interno di un parco o area protetta o un sito della "Rete Natura 2000 (aree SIC/ZPS);
- derivazioni d'acqua superficiale aventi carattere di provvisorietà (fabbisogno idrico contingente, di durata limitata nel tempo) con portata massima non superiore a 5 l/s, esercitati tramite opere mobili;
- derivazioni di acqua superficiale destinata all'uso domestico nonché ad uso irriguo, con portata massima non superiore a 2 l/s, esercitati tramite opere mobili;
- derivazioni di acqua sotterranea destinata a qualsiasi uso extradomestico, con volume annuo di prelievo non superiore a mc 3000 e profondità della falda intercettata non eccedente i 30 metri.

Inoltre, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della L.R. n. 4/2007, è ammissibile l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 36 del R.R. n. 41/2001 anche dei prelievi da acque superficiali destinati ad uso domestico ed irriguo che non superino il volume complessivo di 3.000 metri cubi all'anno, qualora non sia possibile determinare con certezza la portata massima derivata per le particolari caratteristiche delle opere di prelievo.

Con riferimento all'art. 36, comma 5, del R.R. n. 41/2001 ("Decorsi 60 giorni dal ricevimento dell'istanza di cui al comma 2, il richiedente può esercitare il prelievo fermo restando l'obbligo del pagamento del canone con decorrenza dalla stessa data") si fa presente che lo stesso è disapplicato in virtù dell'art. 20, comma 4, della Legge n. 241/90, che esclude l'applicazione

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG24/DT
INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI RISORSA IDRICA		Revisione 0 Pag 6 di 21

del silenzio-assenso nei casi di procedimenti riguardanti l'ambiente e la tutela dal rischio idrogeologico, tra cui rientrano i procedimenti di rilascio di concessioni demaniali.

5.3 Contenuto della domanda

A) Procedura ordinaria

Le domande di concessione da istruire con procedura ordinaria devono contenere, ai sensi dell'art. 6 R.R. n. 41/2001, i seguenti elementi:

- Anagrafica richiedente (nome e cognome/ragione sociale; codice fiscale; indirizzo residenza/sede legale; email / PEC),
- Oggetto della richiesta,
- Dati relativi al prelievo:
 - tipologia (superficiale/sotterranea/sorgente);
 - denominazione corpo idrico;
 - ubicazione (località, estremi catastali e coordinate UTM);
 - portate massima e media richieste (l/s);
 - volume annuo richiesto (mc);
- Richiesta di autorizzazione alla perforazione se la derivazione viene esercitata mediante pozzo;
- Uso della risorsa;
- Allegati tecnici per i prelievi di acqua superficiale:
 - Relazione Tecnica Generale;
 - corografia su CTR 1:10.000;
 - planimetria catastale 1:2.000;
 - Piante, prospetti dell'opera 1:100;
 - progetto dispositivi di misurazione;
 - fattibilità riciclo/riuso/risparmio;
- Allegati tecnici per i prelievi di acqua sotterranea:
 - Relazione Tecnica Generale;
 - opere in scala 1:200 - 1:500;
 - studio Idrogeologico;
 - corografia su CTR 1:10.000;
 - planimetria catastale 1:2.000;
 - progetto dispositivi di misurazione;
 - fattibilità riciclo/riuso/risparmio.

Tutti gli elaborati grafici e di progetto devono essere firmati da un tecnico in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, adeguata in relazione alla tipologia delle opere da realizzare.

B) Procedura semplificata

Le domande di concessione da istruire con procedura semplificata devono contenere, ai sensi dell'art. 36 R.R. n. 41/2001, i seguenti elementi:

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG24/DT
INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI RISORSA IDRICA		Revisione 0 Pag 7 di 21

- Anagrafica richiedente (nome e cognome/ragione sociale; codice fiscale/partita Iva; indirizzo residenza/sede legale; email / PEC);
- Oggetto della richiesta;
- Dati relativi al prelievo:
 - tipologia (superficiale/sotterranea/sorgente);
 - denominazione corpo idrico;
 - ubicazione (località, estremi catastali e coordinate UTM);
 - descrizione delle opere mobili di prelievo/pozzo;
 - portate massima e minima richieste (l/s);
 - volume annuo richiesto (mc);
 - eventuale presenza di altre fonti di approvvigionamento.
- Allegati tecnici:
 - corografia su CTR 1:10.000;
 - planimetria catastale 1:2.000.

5.4 Fase preistruttoria e conclusione anticipata del procedimento

La fase preistruttoria del procedimento è necessaria per valutare se sussistono tutti gli elementi necessari per l'istruzione dello stesso.

Qualora la domanda di concessione e la documentazione allegata siano complete, occorrerà creare la pratica su SISTEB, aggiornare lo stato della risorsa (richiesta, assentita) su MOKA e procedere con l'istruttoria.

Qualora la domanda di concessione risulti incompleta nei suoi elementi essenziali richiesti espressamente dal R.R. n. 41/2001 nonché nella modulistica per la presentazione dell'istanza (anche se si tratta del documento identità o dell'attestazione del pagamento delle spese istruttoria), si procede ai sensi dell'art. 7 del R.R. n. 41/2001, comunicando al richiedente il termine di 15 giorni per la regolarizzazione della stessa. Il mancato adempimento nel termine senza valida motivazione, ovvero il mancato rispetto dell'ulteriore termine di 30 giorni concesso a seguito di motivato ritardo, comporta la dichiarazione di improcedibilità della domanda ai sensi dell'art. 2 L. n. 241/1990, da esprimere con provvedimento espresso redatto in forma semplificata. Laddove invece il richiedente fornisca le integrazioni entro i termini, si procede con l'istruttoria del procedimento, il quale non deve comunque intendersi sospeso dalla richiesta in parola.

Qualora, a seguito del deposito della domanda, sussistano ragioni di manifesta irricevibilità, inammissibilità o infondatezza della stessa (ad esempio domanda avente ad oggetto bene non concedibile o caso di incompetenza assoluta dell'amministrazione), occorre inviare al richiedente una comunicazione, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge n. 241/90 e interruttiva dei termini del procedimento, con cui si spiegano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990. A seguito della comunicazione interruttiva dei termini del procedimento:

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG24/DT
INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI RISORSA IDRICA		Revisione 0 Pag 8 di 21

a) se entro dieci giorni dal ricevimento della stessa il richiedente non presenta per iscritto le osservazioni necessarie per proseguire con l'iter istruttorio, è necessario adottare un provvedimento "semplificato" di archiviazione e chiusura del procedimento contenente le motivazioni sintetiche connesse alla chiusura del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990.

b) se il richiedente presenta nei dieci giorni osservazioni sufficienti per la prosecuzione dell'istruttoria, l'iter istruttorio riprende, i termini di conclusione del procedimento ricominciano a decorrere dal ricevimento delle integrazioni.

E' opportuno, prima di procedere con l'istruttoria vera e propria, effettuare alcune verifiche relative alla compatibilità della richiesta con determinate normative in quanto una valutazione di incompatibilità costituirebbe causa di inammissibilità.

In primo luogo va fatta la valutazione del rischio ambientale collegato al prelievo richiesto utilizzando il Geoportale del Demanio Idrico e facendo riferimento alla Direttiva Derivazioni dell'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po. Occorre valutare l'impatto idrologico e morfologico del prelievo e verificare lo stato ambientale del corpo idrico sul quale il prelievo stesso insiste, per accertare che la derivazione non ricada in un caso di "esclusione". La direttiva si applica a tutto il territorio regionale dal 27/02/2018.

Si dovrà inoltre verificare per quanto riguarda gli impianti idroelettrici la compatibilità con la DGR 1793 del 2008 "Direttive in materia di derivazioni d'acqua pubblica ad uso idroelettrico" rispetto alle distanze e agli sbarramenti e la DAL n.51 del 2011 "Individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo delle fonti energetiche rinnovabili eolica, da biogas, da biomasse e idroelettrica" (Allegato, punto 5).

5.5 Valutazione iter istruttorio

Sulla base degli elementi presenti nella domanda di concessione, occorre verificare le modalità di svolgimento dell'istruttoria, in particolare se si tratta di prelievi assoggettati a procedura ordinaria o semplificata (si veda il paragrafo 2), oppure se occorra procedere alla Valutazione d'Impatto Ambientale o Screening ex L.R. n. 4/2018.

Nel caso che occorra effettuare una VIA o uno Screening, è necessario comunicare all'utente che dia avvio alla relativa procedura presso i competenti uffici della Regione e che la concessione verrà istruita nell'ambito del procedimento di VIA o al termine della procedura di Screening. Si ricorda che in tali casi sono dovute le spese di istruttoria per il rilascio di concessione quale endoprocedimento in procedura complessa con una possibile riduzione del 10 % ai sensi dell'art. 31, comma 4, della L.R. n. 4/2018;

Bisognerà inoltre verificare se si tratta di una grande derivazione ex art. 6 R.D. 1775/1933 e se la derivazione si trovi in Aree naturali protette o Siti Rete Natura 2000 (SIC ZPS) per le conseguenze in termini di competenza e i pareri da richiedere (si veda Linee Guida n.25 "Indicazioni operative sull'istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica".

Si fa presente che potrebbero sussistere altri procedimenti connessi alla derivazione, quali ad esempio il procedimento di autorizzazione unica ex D.Lgs. n. 387/2003, la procedura

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG24/DT
INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI RISORSA IDRICA		Revisione 0 Pag 9 di 21

abilitativa semplificata ex D.lgs. n. 28/2011. Si dovrà in tal caso cercare un coordinamento con le strutture dell'Agenzia o gli enti competenti.

5.6 Pubblicazione della domanda sul BURERT – art. 10 R.R. 41/2001

Sono da pubblicare le domande di nuova concessione e le domande di variante sostanziale con procedura ordinaria e non le domande di variante non sostanziale, né di cambio titolarità, né di rinnovo. Si ricorda che le domande da istruire con procedura semplificata (sia domande nuove sia di variante sostanziale) non sono soggette a pubblicazione, in quanto la stessa non è prevista nello specifico procedimento normato dall'art. 36 del R.R. n. 41/2001.

Dati da comunicare per la pubblicazione:

- dati identificativi del richiedente,
- portata massima e media, in moduli o l/s, e volume annuo (kW per idroelettrico),
- luogo di presa: coordinate UTM*RER e dati catastali,
- luogo di eventuale restituzione: coordinate UTM*RER e dati catastali,
- uso della risorsa idrica,
- nominativo del responsabile del procedimento,
- termini e modalità per osservazioni ed opposizioni,
- ufficio deposito, visione copie domanda ed elaborati progettuali.

Occorre procedere alla creazione dell'avviso da inserire sul BURERT secondo il seguente modello:

Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per derivazione/utilizzo di acque pubbliche sotterranee/superficiali ad uso _____ nel Comune di _____ – Codice Pratica _____ (R.R. 20 novembre 2001 n.41, art. 11)

Richiedente: (Persona Fisica) _____ C.F. _____ Residente nel Comune di _____

Richiedente: (Persona giuridica) _____ C.F. _____ Sede legale _____

Data di arrivo domanda di concessione _____

Portata massima: _____ l/s

Portata media: _____ /s

Volume annuo: _____ mc

Ubicazione prelievo:

*Corpo idrico: nome _____ codice _____
coordinate UTM x: _____ y: _____ oppure Comune _____ fg. _____
mapp. _____*

Ubicazione restituzione: (non mettere se non presente):

*Corpo idrico: nome _____ codice _____
coordinate UTM x: _____ y: _____ oppure Comune _____ fg. _____
mapp. _____*

Uso: _____

	<p>LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG24/DT</p>
<p>INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI RISORSA IDRICA</p>		<p>Revisione 0 Pag 10 di 21</p>

Responsabile del procedimento: _____

Presso ARPAE – SAC di (o DT) _____, Via _____ CAP _____, PEC _____, è depositata la domanda di concessione sopra indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione o richiedere ulteriori informazioni, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

Al medesimo indirizzo possono essere presentate opposizioni e osservazioni entro il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 della R.R. 41/2001 e domande concorrenti entro il termine di 30 giorni ai sensi del R.D. n. 1775/1933.

La durata del procedimento è di _____ giorni decorrenti dalla ricezione della domanda (art. 24 R.R.41/2001).

Firmato (Dirigente o Responsabile del Procedimento se diverso).


Pubblicata la domanda sul portale BURERT, occorre verificare eventuali osservazioni e opposizioni (entro il termine di 15 gg), di cui, nel caso, occorrerà dare conto nell'atto finale. In caso di domande concorrenti occorre attivare le procedure previste dal Testo Unico (R.D. n. 1775/1933, art. 7).

5.7 Richiesta dei pareri

Acquisita la domanda di concessione completa e a seguito della pubblicazione ove richiesta, occorre inviare la richiesta di parere agli enti interessati al procedimento concessorio (art. 7 R.D 1775/1933 e art. 9 e 12 R.R. 41/2001).

Enti cui richiedere il parere:

- Autorità di Bacino: a seguito dell'introduzione della Delibera n. 8/2015 "Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano" adottata dall'AdB fiume Po, quest'ultima si esprime esclusivamente nei casi in cui l'istanza di concessione sia precedente alla pubblicazione della medesima (12/01/2016) o nei casi in cui, per la natura o l'entità della derivazione, siano richiesti specifici accertamenti in considerazione dell'impatto che essa può avere rispetto al raggiungimento degli obiettivi di Piano a scala distrettuale. Ciò avviene per i prelievi di tipo dissipativo da corpi idrici superficiali che possono generare impatti nelle sezioni del fiume Po e nei corsi d'acqua interregionali e per i prelievi da acque sotterranee per i quali la valutazione ex ante dell'impatto effettuata secondo la direttiva derivazioni ricade nei casi di esclusione per le derivazioni ad uso potabile e per l'uso geotermico senza restituzione, in quanto in questi casi l'Autorità di Bacino può valutare la concedibilità delle deroghe di cui agli artt. 77 del D. Lgs. n. 152/2006 e artt. 4.5 e 4.7 della Direttiva 2000/60 CE "Direttiva Quadro Acque". La direttiva si applica a tutto il territorio regionale dal 27/02/2018, a seguito della deliberazione di aggiornamento della Delibera n. 8/2015, che era applicabile ai soli corpi idrici del bacino del fiume Po.

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG24/DT
INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI RISORSA IDRICA		Revisione 0 Pag 11 di 21

In tutti gli altri casi il parere dell’Autorità di Bacino viene sostituito dalla valutazione del rischio ambientale effettuata dall’ente concedente, così come prescritto dalla direttiva derivazioni. Su questo punto si veda la specifica trattazione nell’ambito delle Linee Guida n.25 “Indicazioni operative sull’istruttoria tecnica delle istanze di concessione di risorsa idrica”;

- Provincia territorialmente competente, in relazione alle materie di specifica competenza e in ordine alla verifica di compatibilità con le previsioni dei piani settoriali;
- Ente Gestore se la derivazione ricade nel territorio di un Parco o di un’area protetta per il nulla osta e Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione per la valutazione di incidenza, se la derivazione ricade in un sito della Rete Natura 2000 ma fuori da un parco o da un’area protetta (vedi più in dettaglio LG 25/DT par.5.6) ;
- Ente competente alla gestione della sicurezza idraulica per opere di presa da corpi idrici superficiali (nulla osta idraulico dell’Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile o di AIPO);
- AUSL per prelievi per consumo umano di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 31/2001;
- Consorzi di Bonifica per le derivazioni a uso irriguo ai sensi dell’art. 21, comma 3 bis, del R.D. n. 1775 del 1933;
- ATERSIR per derivazioni per consumo umano;
- Servizio tutela e risanamento risorsa acqua, aria, agenti fisici della Regione per le derivazioni assoggettate alle procedure di VIA e per quelle richieste da ATERSIR.

Qualora l’istruttore ne ravvisi la necessità, potranno essere richiesti ulteriori pareri facoltativi ai competenti enti.

La trasmissione avviene mediante un’unica lettera a mezzo PEC, allegando la domanda di concessione nonché la documentazione tecnica in formato elettronico. Se l’avvio del procedimento non è stato già effettuato è opportuno spedire la nota per conoscenza anche all’utente con l’indicazione della data di avvio del procedimento.

La richiesta dei pareri va formulata nelle forme disciplinate agli artt. 14, comma 2, e 14 bis della L. n. 241/1990, ovvero sotto forma di Conferenza di Servizi decisoria, semplificata e asincrona.

Il responsabile del procedimento può valutare l’opportunità di convocare la Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell’art. 14 ter della L. 241/1990, qualora necessario in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere. In tal caso, le modalità di convocazione della conferenza sono disciplinate dall’art. 14 bis, comma 7, della medesima legge sul procedimento amministrativo.

Si ritiene opportuno definire in 90 giorni il termine massimo per l’espressione del parere da parte di tutti gli enti, a decorrere dal ricevimento della richiesta parere da parte degli enti stessi. Restano fermi i termini di 30 giorni per l’espressione del parere della Provincia e dei consorzi di Bonifica; di 40 o 90 giorni per l’espressione del parere dell’Autorità di Bacino a seconda se si tratti di piccola o grande derivazione.

L’adozione dello strumento della Conferenza di Servizi per l’acquisizione dei pareri di cui agli artt. 9 e 12 del R.R. n. 41/2001 consente di superare l’eventuale mancata espressione degli

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG24/DT
<i>INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI RISORSA IDRICA</i>		Revisione 0 Pag 12 di 21

stessi ai sensi degli artt. 14 bis, comma 4 (nel caso di CdS semplificata) e 14 ter, comma 7 (nel caso di CdS simultanea) della L. n. 241/1990.

Con riferimento ai casi in cui la DD mantiene l'obbligo dell'acquisizione del parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume PO si fa presente che essendo prevista (art 7 R.D. 1775/1933) una normativa specifica in ordine al mancato parere tecnico richiesto alla stessa, parrebbe non applicabile in questo caso la disciplina del silenzio-assenso. Tale parere peraltro, oltre ad essere obbligatorio, è espressamente previsto come vincolante e contiene prescrizioni molto importanti per il bilancio idrico da riportare nel disciplinare di concessione.

Pur se astrattamente applicabile la disciplina del silenzio-assenso in caso di mancata espressione del nulla osta idraulico, è preferibile non procedere in assenza dello stesso, ove richiesto e sollecitarne l'emissione all'ente competente.

Si ricorda infine che la disposizione dell'art. 24, comma 5, del R.R. n. 41/2001, che prevede la sospensione dei termini procedurali a seguito della richiesta dei pareri, rimandando all'art. 17 della L.R. 32/93, non è più attuale alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 241/90 e non ancora recepite dalla regolamentazione regionale. Pertanto il procedimento non è sospeso dalla richiesta dei pareri agli altri enti coinvolti.

5.8 Integrazioni documentali (art. 15 R.R. n. 41/2001)

Qualora il responsabile del procedimento ritenga necessaria od opportuna l'acquisizione di ulteriori elementi integrativi di giudizio, ai fini del completamento dell'istruttoria, ne fa richiesta all'interessato assegnandogli un termine massimo di 30 giorni ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 per provvedere.

In caso di mancato rispetto del termine senza valida motivazione e qualora l'integrazione sia dirimente ai fini della decisione sulla concessione, si procede con la comunicazione di cui all'art. 10 bis della L. n. 241/1990 e successiva chiusura del procedimento con determinazione di improcedibilità. Laddove invece l'integrazione non sia dirimente, l'Amministrazione decide comunque anche in mancanza di quest'ultima.

5.9. Autorizzazione alla perforazione (art. 16 R.R. n. 41/2001)

La determina di autorizzazione alla perforazione è emessa in caso di acque sotterranee prelevate mediante pozzo. Il procedimento che ARPAE deve seguire per l'adozione della predetta determina nonché il contenuto della medesima sono analiticamente descritti all'art. 16 del R.R. n. 41/2001.

5.10 Autorizzazione provvisoria all'inizio lavori

Ai sensi degli artt. 13 e 50 del R.D. n. 1775/1933, nei casi di accertata urgenza, si può permettere che siano iniziate subito le opere oppure che siano attuate in via provvisoria variazioni alle derivazioni di acqua pubblica già in atto, purché il richiedente la concessione o la variante si obblighi ad eseguire le opere osservando le prescrizioni e condizioni che saranno definitivamente stabilite nell'atto di concessione o di variante, oppure a demolire le

	<p>LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG24/DT</p>
<p>INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI RISORSA IDRICA</p>		<p>Revisione 0 Pag 13 di 21</p>

opere costruite in caso di successivo diniego. L' esecuzione di tali opere è sempre fatta a rischio e pericolo del richiedente.

Ai sensi dell'art. 154, comma 4, della L.R. n. 3 del 1999, nei suddetti due casi di autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori di costruzione delle opere o di variante alle stesse, il richiedente dovrà costituire a favore della Regione un deposito cauzionale, nelle forme indicate al comma 2, di misura pari al 10% dell'importo dei lavori da eseguire. Tale deposito verrà restituito successivamente al rilascio della concessione, dopo che gli uffici tecnici competenti avranno accertato che le opere sono state eseguite nel rispetto delle condizioni e prescrizioni stabilite nell'atto di concessione.

La disciplina delle autorizzazioni provvisorie legate all'urgenza si applica anche alle concessioni ricadenti nell'ambito della procedura semplificata.

5.11 Conclusione negativa del Procedimento

Se vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione è necessario inviare prima dell'adozione del provvedimento di diniego una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (ex art 10-bis L 241/90), assegnando all'istante un termine di 10 giorni per la presentazione per iscritto di osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Se non pervengono osservazioni si procede con l'adozione e successiva notifica all'utente del provvedimento di diniego in copia semplice e con la conseguente chiusura del procedimento su SISTEB.

Qualora pervengano osservazioni che si ritenga di non accogliere si procede comunque col diniego, dandone atto nelle motivazioni della determinazione.

In caso di accoglimento delle osservazioni si procede con il completamento dell'istruttoria di concessione.

5.12 Calcolo importi dovuti

a) Spese istruttorie

Le spese di istruttoria dovute in relazione ai procedimenti di concessione sono attualmente individuate, per tipologia di domanda e fino all'emanazione di ulteriore Deliberazione di Giunta Regionale sul punto, dalla D.G.R. n. 65/2015.

b) Deposito cauzionale

Il deposito cauzionale è calcolato nella misura di una annualità di canone (quello relativo all'anno di rilascio della concessione).

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. n. 2/2015, esso non può comunque essere inferiore a 250,00 euro. In caso di concessioni relative sia a risorse idriche che a occupazioni di terreni, gli importi dei depositi cauzionali si sommano anche ai fini del superamento della soglia minima.

	<p>LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG24/DT</p>
<p>INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI RISORSA IDRICA</p>		<p>Revisione 0 Pag 14 di 21</p>

In caso di rinnovo di concessione, l'importo del deposito cauzionale già versato al momento del primo rilascio va adeguato in base all'aggiornamento del canone o delle varianti approvate (art. 27, comma 6, R.R. 41/2001).

c) Canoni

Ai sensi dell'art. 8 L.R. n. 2/2015, i canoni di concessione derivanti dall'utilizzo del demanio idrico sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. I canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare.

Gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico sono aggiornati tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio. L'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno precedente a quello di riferimento e gli atti concessori vigenti sono automaticamente adeguati alla nuova misura del canone. Qualora la Giunta non provveda entro il predetto termine, si intende prorogata per l'anno successivo la misura del canone vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

I criteri per la determinazione del canone sono stabiliti all'art. 20 del R.R. n. 41/2001. Alla concessione di derivazione, destinata a diverse utilizzazioni ed esercitata dal medesimo utente mediante un'unica opera di prelievo, si applica il canone più elevato quando la risorsa prelevata non è quantificabile per tipologia d'uso. Se invece la risorsa è quantificabile per tipologia, sarà dovuto un canone costituito dalla somma degli importi dovuti per la risorsa quantificata per singolo uso.

Se il valore complessivo della concessione (canone annuo x durata) risulta superiore ad euro 150.000,00 per attività imprenditoriali è necessario attivare il controllo previsto dalla normativa antimafia, salvo che la concessione sia rilasciata a enti pubblici e ad altri soggetti anche privati di cui all'art. 83, c. 3, lett.b).

5.13 Mancato pagamento di annualità di canone e utilizzo senza titolo

In caso di mancato pagamento del canone annuo stabilito nel titolo concessorio entro il termine di cui all'art. 8 della L.R. 2/2015, ossia 31 marzo di ogni anno, trattandosi di un credito liquido ed esigibile di somme di denaro, ai sensi dell'art. 1282 c.c., si producono interessi di pieno diritto a decorrere da tale data fino al saldo.

La misura degli interessi è stabilita dall'art. 1284 c.c. e modificata secondo il saggio annuale stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG24/DT
INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI RISORSA IDRICA		Revisione 0 Pag 15 di 21

Nelle determinazioni di concessioni, dopo aver quantificato il canone annuo, è opportuno riportare tra i punti del determinato, una frase che abbia il seguente contenuto:

“di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all’utilizzo del demanio idrico”.

La quantificazione degli interessi relativamente a più annualità pregresse deve essere fatta moltiplicando l’importo del canone di ogni anno, per il tasso d’interesse vigente nel corso degli anni di riferimento, per il periodo temporale (giorni) che va dalla scadenza di ogni canone annuale alla data dell’effettivo pagamento.

In caso di rinnovo della concessione, presupposto per il rilascio dell’atto è il pagamento di eventuali annualità pregresse insolute.

In caso di utilizzo di risorsa idrica senza titolo è dovuto un indennizzo parametrato all’importo del canone che, dalla mensilità di agosto 2018 è maggiorato del 100% (art. 8 L.R. 11/2018 che modifica l’art. 51, comma 2 della L.R. 24/2009).

Disposizioni concernenti le modalità per l’attivazione delle procedure per il recupero dei crediti della Regione derivanti dall’utilizzo legittimo o abusivo dei beni appartenenti al demanio idrico sono dettate nella DGR 1271/2019 “Direttive e indicazioni ad ARPAE per lo svolgimento delle attività di recupero del credito connesse alla funzione regionale di gestione del demanio idrico”.

5.14 Durata della concessione

La durata massima delle concessioni per i diversi usi della risorsa idrica è disciplinata nelle D.G.R. n.787/2014 e n.2102/2013 (impianti idroelettrici) come segue:

USO CONSUMO UMANO¹

- 30 anni: piccole e grandi derivazioni concesse ad ATERSIR ed a soggetti fornitori del servizio idrico integrato
- 10 anni: piccole derivazioni concesse a soggetti diversi da quelli di cui al punto precedente

USO IRRIGUO

- 30 anni: grandi derivazioni con opere fisse, concesse a Consorzi di Bonifica;
- 20 anni: piccole e grandi derivazioni concesse a Consorzi di Bonifica necessitanti annualmente di interventi in alveo

¹ L’utilizzo di acqua pubblica da parte di un condominio (espressione da intendersi sia in senso stretto sia in relazione a tutte le domande attribuibili a più di un nucleo familiare) seppure a scopo di irrigazione degli spazi verdi comuni, non può essere considerato alla stregua di utilizzo della risorsa per “uso domestico”. L’art. 3 del R.R. n. 41/2001, infatti, definisce tale uso come “utilizzazione di acqua destinata all’uso igienico e potabile, all’innaffiamento di orti e giardini, all’abbeveraggio bestiame, purché tali usi siano destinati al nucleo familiare e non configurino un’attività economico-produttiva o con finalità di lucro”. La necessità che l’uso della risorsa idrica, per essere considerato domestico, debba essere riferito ad un nucleo familiare impone di escludere dallo stesso il contesto condominiale in cui, invece, i nuclei familiari plurimi. La ratio della limitazione dell’uso gratuito della risorsa al nucleo familiare risiede infatti anche nei modesti quantitativi connessi alle esigenze dei componenti di un singolo nucleo. Estendendo l’applicabilità oltre il tenore letterale della norma alle esigenze di un condominio, che può contenere un numero indefinito di nuclei familiari, si tradirebbe questa ratio oltre a comportare disparità di applicazione rispetto a realtà analoghe in termini di esigenze idriche.

	<p>LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG24/DT</p>
<p>INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI RISORSA IDRICA</p>		<p>Revisione 0 Pag 16 di 21</p>

- 15 anni: derivazioni concesse a Consorzi d'utenti diversi dai Consorzi di Bonifica
- 10 anni: derivazioni concesse a singoli utenti

USO INDUSTRIALE

- 15 anni: grandi e piccole derivazioni afferenti a pubblico acquedotto
- 10 anni: altre grandi e piccole derivazioni

USO PISCICOLTURA

- 15 anni: grandi derivazioni
- 10 anni: piccole derivazioni

OGNI ALTRO USO (es. igienico e assimilati, zootecnico, molitorio didattico, irrigazione aree verdi e attrezzature sportive)

- 30 anni: grandi derivazioni
- 10 anni: piccole derivazioni

USO IDROELETTRICO

Ad acqua fluente:

- 20 anni: potenza ≤ 1.000 kW
- 25 anni: 1.000 kW < potenza ≤ 10.000 Kw
- 30 anni: potenza > 10.000 kW

A bacino o a serbatoio

- 25 anni: potenza ≤ 10.000 kW
- 30 anni: potenza > 10.000 kW

PRELIEVI ASSOGGETTATI A PROCEDURA SEMPLIFICATA

- 5 anni.

Quelle sopra indicate rappresentano le durate massime assentibili e possono essere ridotte in relazione alle valutazioni effettuate in corso di istruttoria (ad esempio quelle sulla compatibilità coi piani di gestione o a specifiche richieste degli enti cui si richiede parere o altre valutazioni).

5.15 Conclusione positiva del procedimento

La concessione è il provvedimento amministrativo con cui ARPAE conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone così la sfera giuridica.

Nel caso delle concessioni, il provvedimento amministrativo è accompagnato da un atto convenzionale che contiene la disciplina dei rapporti tra ARPAE e il concessionario in ordine all'attività che questo può svolgere sulla base della concessione ottenuta. Si parla al riguardo di concessione-contratto, fattispecie complessa che evidenzia la sussistenza di due atti: il provvedimento autoritativo unilaterale e discrezionale (unico titolo del rapporto di concessione) e il negozio bilaterale che disciplina le sue modalità di esercizio (disciplinare di concessione).

Gli artt. 18 e 19 del R.R. n. 41/2001 prevedono rispettivamente il rilascio della concessione e il disciplinare di concessione. Il regolamento regionale prevede che il testo del disciplinare sia approvato unitamente al provvedimento di concessione e sia sottoscritto contestualmente al ritiro dell'atto di concessione. Il R.D. n. 1775/1933, agli artt. 11 e seguenti, specifica invece

	<p>LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG24/DT</p>
<p>INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI RISORSA IDRICA</p>		<p>Revisione 0 Pag 17 di 21</p>

che il Servizio rediga il disciplinare e inviti il richiedente a firmarlo prima dell'adozione della determina di concessione.

In considerazione del fatto che attualmente gli atti di concessione sono perlopiù notificati tramite PEC, e per evitare di dover dichiarare la decadenza dalla concessione già adottata in caso di eventuale mancata sottoscrizione, si ritiene preferibile, nel rispetto della normativa statale, adottare di norma l'atto di concessione in presenza di un disciplinare già sottoscritto dal richiedente.

L'iter di rilascio e notifica del provvedimento finale si può pertanto descrivere nei seguenti passaggi:

- predisposizione atto di concessione e disciplinare dai contenuti di cui agli artt. 18 e 19 del R.R. n. 41/2001;
- richiesta adempimenti preliminari al rilascio della concessione: sottoscrizione disciplinare, versamento cauzione o presentazione fideiussione, versamento della prima annualità di canone, delle spese istruttorie anche a conguaglio, di ulteriori importi dovuti in relazione all'eventuale uso pregresso della risorsa, richiesta marche da bollo;
- ricezione disciplinare firmato (la sottoscrizione del disciplinare può avvenire in originale cartaceo o digitalmente. Può essere accettato anche l'invio a mezzo e-mail o PEC della scansione in formato PDF del disciplinare firmato in originale cartaceo se accompagnata da copia di un valido documento d'identità del firmatario);
- adozione Atto di Concessione (determinazione dirigenziale ARPAE);
- notifica dell'Atto di Concessione;
- ricezione attestazione di registrazione (in caso di obbligo registrazione);
- pubblicazione per estratto della determina di concessione sul BURERT;
- aggiornamento di Sisteb con chiusura iter istruttorio e inserimento dei pagamenti eseguiti nonché caricamento degli atti in pdf;
- caricamento su Moka del punto di prelievo.


5.16 Regime fiscale degli atti di concessione

I provvedimenti emessi da ARPAE e relativi alla gestione del demanio idrico sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 della tariffa allegato A parte prima del DPR 642/1972.

Il bollo nella misura legale vigente pari ad € 16,00 va applicato ogni 100 righe (corrispondenti al vecchio foglio uso bollo composto da 25 righe per 4 facciate). Trattandosi di atti digitali, al fine di assolvere all'imposta di bollo dovuta sull'originale informatico, i contrassegni andranno apposti sulla stampa cartacea del provvedimento conservata agli atti del fascicolo dell'amministrazione procedente o in alternativa sulla dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che potrà essere inviata dall'utente a mezzo PEC o tramite posta elettronica allegando copia di un valido documento d'identità.

La copia consegnata all'utente, tranne nel caso in cui quest'ultimo richieda espressamente una copia autentica conforme all'originale (ad esempio nel caso di obbligo di registrazione dell'atto all'Agenzia delle Entrate), non è soggetta a imposta di bollo.

I provvedimenti di diniego e presa d'atto di rinuncia non sono soggetti all'imposta di bollo.

	<p>LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG24/DT</p>
<p>INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI RISORSA IDRICA</p>		<p>Revisione 0 Pag 18 di 21</p>

5.17 Registrazione

Gli atti amministrativi emessi da ARPAE in materia di concessioni demaniali rivestono la forma giuridica della scrittura privata non autenticata, in quanto redatti da Dirigenti Responsabili di Servizio che non hanno funzioni di ufficiale rogante.

Ne deriva che gli atti di concessione sono soggetti a registrazione in termine fisso ex art. 5 Tariffa, Parte I, DPR 131/86 solo quando l'ammontare dell'imposta è uguale o superiore a € 200,00.

Al riguardo si veda anche l'art. 25 del Regolamento Regionale per la Disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica n.41 del 20/11/2001 commi 2, 3.

Nel testo delle determinazioni è opportuno inserire la frase:

“ - di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'Art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00”.

Se l'importo risultante dalla formula (canone x durata della concessione x 0,5%) è superiore o uguale a € 200,00 è opportuno inserire nel determinato i seguenti punti:

“ - di dare atto che il presente provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli Artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131;

- di stabilire che una copia dell'atto con gli estremi della registrazione deve essere inoltrato alla Struttura scrivente”.

Di seguito si riporta l'iter seguito normalmente dall'Agenzia delle Entrate per la registrazione di atto firmato digitalmente in formato elettronico (notificato a mezzo PEC all'utente).

- Il richiedente la registrazione presenta all'Agenzia delle Entrate il file contenente l'atto originale completo (con numero di atto, oggetto e data) firmato digitalmente e la marca temporale su supporto informatico (CD o DVD) e un esemplare cartaceo (senza firme autografe). Sull'esemplare cartaceo devono essere apposti i contrassegni sostitutivi di cui all'art. 3 lett. a DPR 642/1972, al fine di assolvere all'imposta di bollo dovuta sull'originale informatico.
- L'Ufficio verifica la validità delle firme e della marca temporale.
- In caso di verifica positiva, l'Ufficio procede alla registrazione e stampa dal file un ulteriore esemplare cartaceo che viene dichiarato conforme dall'Ufficio ai sensi dell'art. 23 D.lgs. 82/2005. Tale esemplare, su cui vengono apposti i contrassegni sostitutivi, viene restituito al contribuente con l'attestazione di registrazione ai sensi dell'art. 16 D.P.R. n. 131/1986.

Per la registrazione di atto firmato digitalmente in formato cartaceo l'Agenzia delle Entrate richiede la duplice copia dell'atto da registrare, certificata conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 comma 2 e 2 bis del D.Lgs. 82/2005, regolarmente bollata, ovvero una copia conforme e una fotocopia .

L'ufficio restituirà all'utente una copia dell'atto attestante l'avvenuta registrazione.

	<p>LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG24/DT</p>
<p><i>INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI RISORSA IDRICA</i></p>		<p>Revisione 0 Pag 19 di 21</p>

5.18 Rinnovo della concessione

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione di apposita domanda entro la scadenza del titolo. All'atto del rinnovo vengono ridefinite le condizioni e le clausole della concessione. In caso di domanda di rinnovo depositata tempestivamente, fino alla pronuncia dell'amministrazione in merito alla richiesta di rinnovo, il richiedente può continuare il prelievo della risorsa, continuando a versare i canoni dovuti.

Le domande di rinnovo presentate oltre il termine della scadenza della concessione vanno trattate come nuove domande (art. 27, comma 7, R.R. n. 41/2001).

Così come il comma 5 dell'art. 36 del R.R. n. 41/2001 è disapplicato per le motivazioni già espresse al paragrafo 5.2, risulta parimenti da disapplicare il comma 9 del medesimo articolo, con conseguente applicazione della regola ordinaria della presentazione dell'istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della concessione.

5.19 Cambio di titolarità della concessione

Il cambio di titolarità della concessione può essere giustificato da subentro nella proprietà o altro diritto reale sul bene in cui insiste la derivazione, a seguito di successione, di contratti o di vicende societarie.

In allegato alla domanda di subentro va presentata la documentazione comprovante gli elementi alla base della richiesta di subentro (visure catastali o copie di atti).

Ai sensi dell'art. 20 del R.D. n. 1775/1933, le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti.

5.20 Chiusura della concessione e svincolo del deposito cauzionale

Concluso il rapporto concessorio, il concessionario uscente ha diritto alla restituzione della cauzione qualora abbia adempiuto a tutte le obbligazioni previste nell'atto concessorio.

Per la verifica del ripristino dello stato dei luoghi e delle altre prescrizioni del disciplinare attestanti profili incidenti sulla sicurezza idraulica è opportuno richiedere l'intervento dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile o dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po per i corpi idrici di competenza di quest'ultima. Negli altri casi, qualora non venga effettuato uno specifico sopralluogo, potrà essere richiesta un'autocertificazione attestante il ripristino dei luoghi con allegazione di relazione tecnica ovvero documentazione fotografica, ferma restando la possibilità/opportunità di effettuare controlli anche a campione.

Lo svincolo della cauzione è disposto dal Servizio Affari Generali e Funzioni Trasversali della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'ambiente della Regione Emilia Romagna sulla base delle indicazioni di ARPAE, che ha istruito la pratica e detiene il fascicolo.

Se il concessionario uscente richiede lo svincolo della cauzione con comunicazione scritta, la stessa non è comunque soggetta a bollo, in quanto la restituzione del deposito cauzionale in presenza dei relativi presupposti è un atto dovuto dall'Amministrazione anche a prescindere da una formale domanda di restituzione.

	<p>LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG24/DT</p>
<p><i>INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI RISORSA IDRICA</i></p>		<p>Revisione 0 Pag 20 di 21</p>

Qualora la restituzione della cauzione sia connessa ad una vicenda concessoria definita con atto, l'indicazione di svincolabilità del deposito potrà essere contenuta nello stesso, diversamente verrà inoltrata alla Regione una semplice comunicazione in merito.

La comunicazione alla Regione da indirizzare al Servizio sopra indicato è da effettuare utilizzando la casella PEC AGeneraliDGCTA@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it, da inviare per conoscenza anche al concessionario uscente, e deve comunque contenere l'affermazione che la cauzione può essere svincolata in quanto le obbligazioni discendenti dalla concessione sono state adempiute.

Nella stessa comunicazione è altresì opportuno dare indicazione al concessionario uscente di prendere contatti con il Servizio Regionale per la compilazione del modulo con gli estremi anagrafici e bancari necessari alla restituzione.

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG24/DT
<i>INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI RISORSA IDRICA</i>		Revisione 0 Pag 21 di 21

6. ALLEGATI


Non sono presenti allegati.

7. MODULI

Non sono presenti moduli.

8. TABELLA RIASSUNTIVA DELLE REVISIONI


		Natura della modifica	
Rev	Del	Punto	Descrizione
0			Prima emissione

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG25/DT
<i>INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI RISORSA IDRICA</i>		Revisione 0 Pag 1 di 38

*INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE ISTANZE DI
CONCESSIONE DI RISORSA IDRICA*


Indice

1. SCOPO
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
3. RIFERIMENTI
4. RESPONSABILITÀ
5. LINEE GUIDA
 - 5.1 Competenza procedimentale
 - 5.2 Procedura ordinaria o semplificata
 - 5.3 Grandi Derivazioni e Piccole derivazioni
 - 5.4 Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale
 - 5.5 Congruità dei fabbisogni
 - 5.6 Pareri
 - 5.7 Applicazione della direttiva derivazioni per il territorio della Regione Emilia-Romagna
 - 5.8 Applicazione della Direttiva Derivazioni nell'istruttoria delle istanze di derivazioni da acque superficiali
 - 5.8.A. Definizione dello stato ambientale
 - 5.8.B. Impatto della derivazione
 - 5.8.C. Applicazione metodo ERA
 - 5.8.D. Applicazione del metodo ERA in relazione alle istanze di rinnovo di concessione di derivazione
 - 5.8.E. Il caso della repulsione e l'approfondimento della valutazione
 - 5.8.F. Portata (Q) e DMV in corpi idrici NON CLASSIFICATI
 - 5.9 Applicazione della Direttiva Derivazioni nell'istruttoria delle istanze di derivazioni da acque sotterranee
 - 5.9.A. Definizione dello stato ambientale
 - 5.9.B. Impatto della derivazione
 - 5.9.C. Applicazione metodo ERA
6. ALLEGATI
7. MODULI
8. TABELLA RIASSUNTIVA DELLE REVISIONI

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG25/DT
<i>INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI RISORSA IDRICA</i>		Revisione 0 Pag 2 di 38

Redazione: Donatella Bandoli, Alberto Malavasi, Yago Nestola

Approvazione da parte del Direttore Tecnico
Franco Zinoni

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG25/DT
<i>INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI RISORSA IDRICA</i>		Revisione 0 Pag 3 di 38

1. SCOPO


Scopo delle presenti Linee Guida è quello di fornire indicazioni operative utili per la gestione delle principali criticità tecniche riscontrabili durante lo svolgimento dell'iter istruttorio delle pratiche inerenti le concessioni di risorsa idrica.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le Linee Guida è uno strumento di indirizzo per gli operatori dei Servizi che si occupano dell'istruttoria delle istanze relative alla concessione di risorsa idrica e si applica su tutta la Regione Emilia-Romagna.

3. RIFERIMENTI

- R.D. 1775/1933 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- D.Lgs. 31/2001 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano”;
- D.Lgs. 387/2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;
- D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" ;
- D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale”
- D.Lgs. 28/2011 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”;
- L.R. 44/95 “Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia regionale per la prevenzione e l'ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna”;
- R.R. 41/2001 “Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica”;
- L.R. 4/2007 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”;
- L.R. 4/2018 “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti”;
- Deliberazione n.1191/2011 “Approvazione Direttiva contenente i criteri di indirizzo per l'individuazione la conservazione la gestione ed il monitoraggio dei SIC e delle ZPS nonché le Linee Guida per l'effettuazione della Valutazione di Incidenza ai sensi dell'art. 2 comma 2 della L.R. n.7/04”
- L.R. 13/15 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Delibera C.I. AdB del fiume Po n. 8 del 2015 “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico Padano”;

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG25/DT</p>
<p><i>INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI RISORSA IDRICA</i></p>		<p style="text-align: center;">Revisione 0 Pag 4 di 38</p>


- DGR n. 1195/2016 “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica”
- DGR n. 1415/2016 “Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 ‘Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo”
- Decreto direttoriale n.29/STA “di approvazione delle Linee Guida per le valutazioni ambientali ex ante delle derivazioni idriche, in relazione agli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE”
- Decreto direttoriale n.30/STA “di approvazione delle Linee Guida per l’aggiornamento dei metodi di determinazione del deflusso minimo vitale al fine di garantire il mantenimento nei corsi d’acqua del deflusso ecologico a sostegno del raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici definiti ai sensi della Direttiva 2000/60/CE”
- Deliberazione n.3/2017 dell’AdB Distrettuale del Fiume Po “Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po”;
- Deliberazione n.4/2017 dell’AdB Distrettuale del Fiume Po “Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico e successivi riesami e aggiornamenti”;
- DGR n. 15158/2018 “Approvazione degli indirizzi per l’applicazione delle linee guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza regionale e comunale di cui al D.M. 52/2015 del Ministero dell’Ambiente”

4. RESPONSABILITÀ

ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ
verifica documentazione	operatori Unità competente SAC o DT
fasi istruttoria tecnica	operatori Unità competente SAC o DT

5. LINEE GUIDA

Sulla base della normativa vigente sono stati predisposti degli strumenti di lavoro e dei diagrammi di flusso per semplificare e uniformare l’attività di tutte le strutture interessate alla gestione amministrativa della risorsa idrica.

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG25/DT
<i>INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI RISORSA IDRICA</i>		Revisione 0 Pag 5 di 38

I passaggi di seguito riportati permettono di arrivare ad un'univoca conclusione dell'istruttoria sulla base delle caratteristiche del prelievo richiesto.

I diagrammi di flusso messi a disposizione sono sempre composti da un elemento iniziale e uno finale, i rombi rappresentano le scelte da effettuare. Nella sezione dell'intranet dell'Agenzia dedicata al demanio idrico è possibile reperire le tabelle e i diagrammi di flusso in un formato con maggiore risoluzione.

5.1 Competenza procedimentale

Le istruttorie relative alle concessioni di demanio idrico sono state distinte, ai fini della ripartizione della competenza, tra Unità Progetto Demanio Idrico e i Servizi Autorizzazioni e Concessioni (SAC), in istruttorie pendenti al 30 aprile 2016 (c.d. "pregresso") e nuove istruttorie (c.d. "corrente").

Si identifica come "pregressa" qualunque istanza, presentata ai sensi del R.R. n.41/2001, per la quale non sia stato concluso il procedimento dall'allora Servizio regionale competente alla data del 30 aprile 2016. I procedimenti e le istanze pendenti così definiti sono di competenza dell' "Unità Progetto Demanio Idrico" presso la Direzione Tecnica (DT).


Si identifica come "corrente" qualunque istanza presentata a far data dal 1 maggio 2016. Tali istanze e i procedimenti che ne conseguono sono di competenza delle Unità "Demanio Idrico" allocate presso i SAC territorialmente competenti.

Si specifica che, in caso sia stata presentata dopo il 1 maggio 2016 un'istanza di variante sostanziale su un procedimento "pregresso" ancora non concluso, tale istanza è di competenza del SAC in quanto innesca un nuovo procedimento che assorbe le istanze precedenti pendenti.

Se l'istanza presentata dopo il 1 maggio 2016 è invece di variante non sostanziale o di cambio di titolarità o subentro rispetto ad un procedimento pregresso la competenza alla trattazione della pratica rimane in capo all'Unità Progetto Demanio Idrico.

Esempi:

- Istanza di rinnovo di concessione preferenziale presentata il 31/12/2015 -> competenza DT
- Istanza di rinnovo di concessione preferenziale presentata il 01/08/2016 -> competenza SAC
- Istanza di cambio di titolarità di una concessione su cui è pendente un rinnovo "pregresso" presentata il 10/06/2018 -> competenza DT
- Istanza di variante sostanziale di una concessione su cui è pendente un rinnovo "pregresso" presentata il 09/10/2017-> competenza SAC.

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG25/DT
<i>INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI RISORSA IDRICA</i>		Revisione 0 Pag 6 di 38

Concluso il procedimento seguito dall'Unità Progetto Demanio Idrico in Direzione Tecnica la pratica viene trasferita al SAC competente per territorio per la successiva gestione quale concessione vigente o la conservazione in caso di diniego o comunque archiviazione.

A prescindere dalla data di presentazione dell'istanza le pratiche classificate come grandi derivazioni e le derivazioni d'acqua dei Consorzi di bonifica sono istruite in Direzione Tecnica dall'Unità Progetto Demanio Idrico e rimangono in gestione alla stessa Unità.

Risulta opportuno che le derivazioni in sottensione a derivazioni in gestione all'Unità Progetto Demanio Idrico (grandi derivazioni e derivazioni d'acqua dei Consorzi di bonifica), andando a costituire variante di queste ultime, siano istruite e gestite dalla medesima Unità.

5.2 Procedura ordinaria o semplificata

Le istanze di concessione possono essere sottoposte, ai sensi del R.R. n. 41/2001 alla "procedura ordinaria" (art. 6) o alla "procedura semplificata" (art. 36).

Gli elementi che permettono la distinzione, indicati nel diagramma di flusso (figura 1), sono:

- l'ubicazione del prelievo in un'area protetta, parco o sito Rete Natura 2000;
- l'attinenza della derivazione a un corpo idrico superficiale o sotterraneo;
- la tipologia di opera (mobile o fissa) ed eventualmente la profondità delle stessa;
- la tipologia di prelievo, ovvero se è provvisorio e per quale uso;
- I quantitativi derivati espressi in portata istantanea massima (l/s) o volume (mc/a).





figura 1 - Diagramma di flusso procedura ordinaria o semplificata

5.3 Grandi Derivazioni e Piccole derivazioni

Secondo quanto riportato nell'art. 6 del Regio Decreto num. 1775 del 1933 le derivazioni vengono distinte in grandi e piccole.

La distinzione è effettuata in funzione di parametri che variano a seconda dell'uso della risorsa, ovvero:

- per l'uso idroelettrico il parametro di riferimento è la potenza nominale;
- per l'uso irriguo i parametri di riferimento sono la portata massima e areali irrigati;

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG25/DT
INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI RISORSA IDRICA		Revisione 0 Pag 8 di 38

- per ogni altro uso il parametro di riferimento è la portata massima.

Di seguito il diagramma di flusso di riferimento.




figura 2 - Diagramma di flusso distinzione fra grandi e piccole derivazioni

5.4 Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale

Secondo quanto riportato nella Legge Regionale n. 4 del 20 aprile 2018 si identificano le procedure che devono seguire una procedura di Screening o una Valutazione di Impatto Ambientale.

Gli elementi da valutare sono diversi, come dettagliatamente indicato nel diagramma di flusso di riferimento sottoriportato (figura 3).

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG25/DT
INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI RISORSA IDRICA		Revisione 0 Pag 9 di 38




figura 3 - Diagramma di flusso per l'assoggettamento a procedura di VIA

Come indicato nel diagramma di flusso, in particolari condizioni, ovvero quelle indicate nel DM n. 52 del 30/3/2015, le soglie per l'assoggettamento ad una procedura di valutazione di impatto ambientale si dimezzano. Queste condizioni trovano applicazione in determinate aree secondo quanto indicato con determina regionale n. 15158 del 21/09/2018 e con le precisazioni relative alle derivazioni di risorsa idrica di seguito indicate:

1. Zone umide di importanza internazionale - 10 zone Ramsar:
 - 1.1. Salina di Cervia in comune di Cervia (RA) attualmente tutelata come Riserva

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG25/DT
INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI RISORSA IDRICA		Revisione 0 Pag 10 di 38

- statale inclusa nel Parco Delta del Po - Stazione Pineta di Classe- Salina di Cervia;
- 1.2. Ortazzo e Ortazzino in comune di Ravenna inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Pineta di Classe- Salina di Cervia;
 - 1.3. Pialassa della Baiona e Riseiga in comune di Ravenna inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Pineta di S. Vitale e Pialasse di Ravenna;
 - 1.4. Punte Alberete in comune di Ravenna inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Pineta di S.Vitale e Pialasse di Ravenna;
 - 1.5. Valle Santa in comune di Argenta (FE) inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Campotto di Argenta;
 - 1.6. Valle Campotto e Bassarone in comune di Argenta (FE) inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Campotto di Argenta;
 - 1.7. Valli residue del comprensorio di Comacchio (FE) inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Centro storico di Comacchio;
 - 1.8. Sacca di Bellocchio inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Valli di Comacchio e attualmente tutelata come Riserva statale;
 - 1.9. Valle Bertuzzi a Comacchio (FE) inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Centro storico di Comacchio;
 - 1.10. Valle di Gorino inclusa nel Parco Delta del Po Stazione Volano-Mesola-Goro.


Per l'individuazione anche cartografica delle sopracitate zone è possibile anche collegarsi al portale denominato Sistema Informativo Territoriale Ambientale Paesaggistico (SITAP) del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (<http://sitap.beniculturali.it/> -> filtro "Vincoli D.Lgs.42/2004" c.d. "ope legis" -> selezione "Zone umide").

2. Zone costiere - aree localizzate all'interno della fascia di profondità di 300 m a partire dalla linea di battigia del mare Adriatico (riferimento <http://sitap.beniculturali.it/>).

Si fa presente che sul sito SITAP c'è un solo layer cartografico che ricomprende le aree sensibili in riferimento alla costa e i corpi idrici, i quali non sono però presi in considerazione dalla disposizione sul dimezzamento.

3. Zone montuose e forestali, con applicazione esclusivamente per gli impianti di produzione di energia idroelettrica.

Per l'individuazione cartografica delle zone montuose è possibile collegarsi al portale SITAP (<http://sitap.beniculturali.it/> -> filtro "Vincoli D.Lgs.42/2004" c.d. "ope legis" ->

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG25/DT
<i>INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI RISORSA IDRICA</i>		Revisione 0 Pag 11 di 38

selezione "Montagne oltre 1600 o 1200 metri").

4. Riserve e Parchi naturali (EUAP) - Visore
5. Zone protette speciali (RN2000 SIC ZPS ZSC) - Visore
6. Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa dell'Unione europea sono già stati superati - Zone vulnerabili ai Nitrati della RER. Non trova applicazione per le derivazioni di acque superficiali e sotterranee.
7. Zona a forte densità demografica - 8 comuni interessati:
 - 7.1. Bologna
 - 7.2. Rimini
 - 7.3. Modena
 - 7.4. Piacenza
 - 7.5. Parma
 - 7.6. Reggio nell'Emilia
 - 7.7. Carpi
 - 7.8. Forlì
8. Zona di importanza storica, culturale o archeologica - SITAP

E' possibile individuare le zone sottoposte a vincolo in rete (riferimento: <http://vincoliinretegeo.beniculturali.it/vir/vir/vir.html> -> filtro "beni culturali immobili")


5.5 Congruità dei fabbisogni

Nell'ambito dell'istruttoria è necessario verificare la congruità dei quantitativi di risorsa richiesti nell'istanza di concessione. I valori di riferimento da prendere in considerazione per effettuare la verifica sui quantitativi concedibili sono differenti a seconda della destinazione d'uso. La disciplina di riferimento è costituita dalla DGR n. 1195 del 2016 e dalla DGR n. 1415 del 2016.

Per l'uso **POTABILE** è indicato un volume massimo concedibile pari all'equivalente di 250 l/(abitante*giorno) moltiplicato per il numero di presenze medie servite, ovvero per un numero che tiene in considerazione sia gli abitanti residenti che gli abitanti fluttuanti.

Per l'uso **ANTINCENDIO** la verifica deve essere effettuata considerando la congruità del sistema di prelievo con le effettive necessità in caso di incendio considerando anche le eventuali modalità di accumulo, sulla base anche del parere preventivo del corpo dei Vigili del Fuoco.

Per l'uso **ZOOTECNICO** la verifica viene effettuata in funzione del numero di capi serviti così come da file già messo a disposizione e rinvenibile nella sezione Demanio Idrico della

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG25/DT
INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI RISORSA IDRICA		Revisione 0 Pag 12 di 38

Comunità di Aggiornati, ovvero per volumi annui ammissibili per ogni capo:

- 42 mc/capo/anno per le vacche da latte e i bufalini, 12 mc/capo/anno per gli altri bovini;
- 15 mc/capo/anno per gli equini;
- 3.0 mc/capo/anno per le pecore da latte, 1.0 mc/capo/anno per i caprini e gli altri ovini;
- 0.06 mc/capo/anno per i cunicoli e avicoli;
- 0.5 mc/capo/anno per gli struzzi;
- 8.0 mc/capo/anno per i suini;


con possibilità di incremento fino al 30% per tenere conto delle perdite e delle specificità locali.

Per l'uso **IRRIGUO** è possibile effettuare una verifica sulla congruità dei quantitativi richiesti solo avendo a disposizione i dati relativi alle colture irrigue distinte per ogni areale, oltre al metodo irriguo e al coefficiente di efficienza della rete di distribuzione (quest'ultimo valore è da prendere in considerazione solo per l'irrigazione collettiva ovvero solo per i Consorzi di bonifica). A supporto della valutazione è stato messo a disposizione apposito strumento di calcolo che permette la verifica in funzione dei valori richiesti, basato sui parametri sotto evidenziati, rinvenibile nella sezione Demanio Idrico della Comunità di Aggiornati.

Secondo la DGR n. 1415 del 2016 per verificare la congruità dei prelievi bisogna conoscere la tipologia colturale distinta come segue:

Actinidia	Melone
Bietola e Barbabietola da zucchero	Patata
Cipolla	Pero
Cocomero	Drupacee
Foraggio irriguo (es. Erba Medica)	Pomodoro
Orticole irrigue a ciclo breve (es. Fagiolino)	Prato stabile
Orticole a ciclo lungo	Soia
Fragola	Vite
Mais	Colture non irrigue
Melo	

Si può considerare che l'efficienza del metodo irriguo contribuisce ad aumentare il volume concedibile. L'incremento ammissibile è come di seguito distinto:

	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG25/DT</p>
<p><i>INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI RISORSA IDRICA</i></p>		<p style="text-align: center;">Revisione 0 Pag 13 di 38</p>

Metodo irriguo	Efficienza massima di distribuzione acqua
SOMMERSIONE	< 25 %
SCORRIMENTO	40 - 50 %
INFILTRAZIONE LATERALE DA SOLCHI	55 - 60 %
ASPERSIONE	70 - 80 %
GOCCIA	85 - 90 %
NON SPECIFICATO	60%

Per le aree di **VERDE PUBBLICO** e l'irrigazione di **ATTREZZATURE SPORTIVE** la valutazione è effettuata sulla base dell'uso irriguo considerando gli areali come prato stabile.

Per le derivazioni destinate all'uso **INDUSTRIALE** si deve perseguire l'adozione di soluzioni tecniche di risparmio, riuso e riciclo da parte delle aziende, che possono differire a seconda delle diverse tipologie di attività produttive. I principali riferimenti per la definizione di queste soluzioni tecniche sono i documenti BAT Reference (direttiva 2010/75/UE), per le tipologie presenti. La valutazione si effettua sulle soluzioni proposte nell'analisi di fattibilità di impianti utili a consentire il riciclo, riuso, e risparmio della risorsa idrica (documento firmato da tecnico abilitato e obbligatoriamente allegato all'istanza così come indicato nell'art. 6 del RR 41/2001).

Per le derivazioni ad uso **IDROELETTRICO** una verifica sulla congruità di quanto richiesto è effettuabile sulle istanze di rinnovo, con riferimento ai due fattori principali assentiti in concessione, ovvero la portata media e il salto. Si consiglia pertanto, durante l'istruttoria di rinnovo della concessione, di richiedere i valori di produzione annuali misurati negli ultimi 10 anni o da quando esiste l'impianto. Dai valori di produzione e dalle ore di funzionamento è possibile capire se mediamente la potenza nominale concessa è in linea con quella effettivamente prodotta. Qualora questa seconda sia nettamente superiore alla prima si consiglia di effettuare approfondimenti o di prendere in considerazione la revisione del valore di potenza nominale concessa.

5.6 Pareri

Il RR 41/2001 prevede l'acquisizione di determinati pareri per poter concludere l'istruttoria, di una nuova derivazione, di una variante sostanziale o di un rinnovo di preferenziale con le specifiche sotto evidenziate.

In ogni caso:

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG25/DT
<i>INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI RISORSA IDRICA</i>		Revisione 0 Pag 14 di 38

- Parere della Provincia per verifica di compatibilità con le previsioni dei Piani settoriali;
- Parere Autorità di Bacino distrettuale ovvero valutazioni con metodo ERA, secondo quanto riportato nella parte finale del presente paragrafo.

In funzione dell'uso:

- per il consumo umano (definito come le acque destinate ad uso potabile, fornita a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse o approvvigionata autonomamente attraverso acquedotti privati o consorziali):
 - se l'istanza è presentata da ATERSIR bisogna acquisire i pareri di:
 - Ausl territorialmente competente;
 - Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna;
 - se l'istanza non è presentata da ATERSIR bisogna acquisire i pareri di:
 - Ausl territorialmente competente;
 - ATERSIR;


NB il parere AUSL va richiesto, ai sensi dell'art. 2 del Dlgs 31/2001, anche per le acque utilizzate nell'industria agroalimentare per la fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano.

- per l'uso irriguo bisogna acquisire il parere del Consorzio di Bonifica competente;
- in caso di attività produttive bisogna acquisire il parere di ATERSIR in materia di scarichi.

In funzione della tipologia di opera: se la derivazione avviene tramite uno sbarramento è opportuno interpellare il servizio Agricoltura Caccia e Pesca della Regione Emilia Romagna.

In funzione della localizzazione dell'opera di presa:

- per l'opera di presa che insiste su area del demanio idrico è necessario acquisire il nulla osta idraulico dell'agenzia competente in materia di sicurezza idraulica (l'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile o l'Agenzia Interregionale per il fiume Po). In caso di rinnovo (alle stesse condizioni o con variante non sostanziale), nonostante il RR 41/2001 non preveda pareri obbligatori, è comunque opportuno, soprattutto a distanza di un sensibile lasso di tempo dal rilascio del titolo precedente, richiedere un parere all'Agenzia di competenza in ambito di sicurezza idraulica in quanto le condizioni fisiche o la pianificazione relativa all'area interessata dal prelievo potrebbero aver subito modificazioni negli anni.
- per derivazioni ubicate all'interno di un'Area protetta (Parco nazionale, Parco interregionale, Parco regionale, Riserva statale o regionale), compresa l'area contigua (art.14 L.R. 13/2019), è necessario acquisire il nulla-osta dell'Ente di gestione del Parco. Per i Paesaggi naturali e seminaturali protetti e le Aree di Riequilibrio Ecologico non è richiesto il nulla-osta.

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG25/DT
<i>INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI RISORSA IDRICA</i>		Revisione 0 Pag 15 di 38

Se l'area oggetto di concessione ricade all'interno di un Sito Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS) è necessaria la valutazione di incidenza.

Con riferimento agli Enti competenti al rilascio del nulla-osta o della valutazione di incidenza si riporta di seguito una schematizzazione riassuntiva:

- in caso di opere in Parco/Riserva (compresa l'area contigua) è necessario acquisire il nulla-osta dal Parco;
- in caso di opere in SIC/ZSC/ZPS all'interno di un Parco/Riserva (compresa l'area contigua) sono necessari il nulla-osta e la valutazione di incidenza rilasciati dal Parco;
- in caso di opere in SIC/ZSC/ZPS all'interno di un Paesaggio naturale e seminaturale protetto è necessaria la valutazione di incidenza rilasciata dal Parco;
- in caso di opere in SIC/ZSC/ZPS all'interno di un'Area di Riequilibrio Ecologico è necessaria la valutazione di incidenza rilasciata dal Comune (a meno che l'istante sia il Comune stesso, caso in cui la Valutazione di incidenza è effettuata dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione);
- in caso di opere in SIC/ZSC/ZPS fuori dal Parco/Riserva e dalla relativa zona contigua è necessaria la valutazione di incidenza rilasciata dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione o dal Comune in caso di progetti/interventi la cui approvazione compete al Comune (fanno eccezione i Siti della Rete Natura 2000 del territorio di Rimini e alcuni siti dell'Appennino ravennate e bolognese sottoelencati per i quali la valutazione di incidenza è rilasciata dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna anche se sono siti esterni alle Aree Protette).

Siti Natura 2000 di competenza dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna:

- IT4090001 - Onferno;
- IT4090002 - Torriana, Montebello, Fiume Marecchia;
- IT4090004 - Monte S.Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno;
- IT4090003 - Rupi e Gessi della Valmarecchia
- IT4090005 - Fiume Marecchia a Ponte Messa
- IT4090006 - Versanti occidentali del Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio
- IT4070016 - Alta Valle del Torrente Sintria
- IT4070017 - Alto Senio
- IT4070025 - Calanchi pliocenici dell'Appennino faentino
- IT4080007 - Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi (porzione di Ravenna)
- IT4050004 - Bosco della Frattona
- IT4080004 - Bosco di Scardavilla, Ravaldino (porzione interna alla Riserva)

Per la valutazione di incidenza è necessario far compilare all'istante il modulo per la pre-valutazione di incidenza disponibile sul sito della RER al link <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/strumenti-di-gestione/valutazioni-dincidenza>.

Si precisa che in caso di siti Natura 2000 in gestione condivisa tra Aree protette e Regione la competenza per la Valutazione di incidenza dipende dalla porzione di sito interessato dall'intervento.

La valutazione di incidenza si richiede anche per i rinnovi di derivazioni già esistenti.





figura 4 - Diagramma di flusso relativo ai pareri da acquisire

	<p>LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG25/DT</p>
<p><i>INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI RISORSA IDRICA</i></p>		<p>Revisione 0 Pag 17 di 38</p>

Con riferimento al parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po si specifica quanto segue.

Secondo l'art. 9 del R.R. 41/2001 è necessario acquisire il parere dell'Autorità di Bacino in ordine alla compatibilità della derivazione con la pianificazione di settore e l'equilibrio del bilancio idrico.

L'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (di seguito ADB) ha adottato la cosiddetta "Direttiva Derivazioni", strumento per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni su corpi idrici in relazione agli obiettivi di qualità assunti nel Piano di Gestione del Distretto idrografico padano.

La direttiva costituisce uno strumento elaborato dall' ADB volto a sostituire l'espressione del parere della stessa con riferimento alla maggioranza delle istanze di derivazione, mentre il parere dell'Autorità è mantenuto per i prelievi incidenti su scala di bacino o per le istanze presentate precedentemente all'approvazione della delibera C.I. 8/2015.

La direttiva, adottata con delibera n. 8 del 2015 del C.I dell'ADB, e modificata con delibera n. 3 del 2017, si applica a tutte le istanze di nuova derivazione e di rinnovo.

Nella figura 5 sono riportate le modalità di espressione del parere di cui all'art. 7 del RD 1775/1933 ai sensi di quanto previsto nelle Delibere C.I. ADB 8/2015 e 3/2017 sulla base della data di presentazione dell'istanza.

Le modalità previste sono le seguenti:

- Parere AdBPo e applicazione non vincolante della DD 2015: si richiede il parere all'ADB allegando la valutazione effettuata con metodo ERA (di cui agli Allegati 1 e 2 della Delibera n. 8 del 2015) utilizzato come linea guida e si applica ai casi ricadenti nel Bacino del Fiume Po per domande presentate fino al 12/01/2016;
- Applicazione della DD 2015: nella fase dell'istruttoria tecnica il metodo ERA secondo gli allegati 1 e 2 della Delibera n. 8 del 2015 si applica ai casi ricadenti nel Bacino del Fiume Po per domande presentate nel periodo 13/01/2016 - 27/02/2018;
- Applicazione della DD 2017: nella fase dell'istruttoria tecnica il metodo ERA secondo gli allegati 1 e 2 della Delibera n. 3 del 2017 si applica (vedi par. 5.7, 5.8, 5.9) alle domande presentate dopo 27/02/2018;
- Parere AdBPo a scala di bacino: si applica ai prelievi ricadenti nel Bacino del Fiume Po per domande presentate nel periodo 13/01/2016 - 27/02/2018;
- Parere AdBPo in avvalimento:- si richiede il parere all'ADB che viene espresso sulla base della valutazione eseguita dall'istruttore e si applica ai prelievi ricadenti in bacini del Distretto diversi da quello del fiume Po per domande presentate fino al 27/02/2018;
- Parere AdBPo a scala di bacino in vigore della Delibera n. 3 del 2017: si richiede il parere all'ADB per le domande presentate dopo il 27/02/2018 solo nei casi definiti al punto 5.3 dell'allegato 3, ovvero per le derivazioni cosiddette "dissipative" e le derivazioni "non dissipative" dotate di serbatoio di accumulo ad esclusione di quelle che hanno un carattere saltuario (tranne per attingimenti effettuati nei mesi il cui rischio ambientale è "Alto" o "Medio") ed escludendo le derivazioni:
 - nel Bacino idrografico del Po con una portata massima inferiore ai 1.000 l/s o portata media inferiore a 500 l/s;
 - negli altri bacini idrografici con portata massima inferiore ai 100 l/s o portata

media inferiore a 50 l/s.


Derivazione ricadente nel BACINO DEL FIUME PO				
Tipologia di derivazione	Tipo di valutazione	Domande presentate fino al 12/01/2016 (pubblicazione della Del. CI n. 8/2015)	Domande presentate nel periodo 13/01/2016 - 27/02/2018 (pubblicazione della Del. CI n. 3/2017)	Domande presentate Dopo il 27/02/2018
Derivazioni superficiali "dissipative"	Valutazione art. 12bis (a scala di corpo idrico, cm-All.no 1 della DD)	Parere AdbPo e Applicazione non vincolante del metodo ERA (Allegati 1 e 2, 2017)	Applicazione del metodo ERA, Allegato 1 2015 **	Applicazione del metodo ERA, Allegato 1 2017 **
Derivazioni superficiali "NON dissipative"	Valutazione art. 12bis (a scala di corpo idrico, cm-All.no 1 della DD)	Parere AdbPo e Applicazione non vincolante del metodo ERA (Allegati 1 e 2, 2017)	Parere AdbPo (a scala di bacino)	Parere AdbPo (a scala di bacino in funzione delle soglie del par. 5.3 dell' Allegato 3)
Derivazioni sotterranee	Valutazione art. 12bis (a scala di corpo idrico, cm-All.no 2 della DD)		Applicazione del metodo ERA, Allegato 1 2015 **	Applicazione del metodo ERA, Allegato 1 2017 **
			Applicazione del metodo ERA, Allegato 2 2015 **	Applicazione del metodo ERA, Allegato 2 2017 ***
Derivazione ricadente in ALTRI BACINI DEL DISTRETTO				
Tipologia di derivazione	Tipo di valutazione	Domande presentate fino al 27/02/2018	Domande presentate dopo il 27/02/2018	
Derivazioni superficiali "dissipative"	Valutazione art. 12bis (a scala di corpo idrico, cm-All.no 1 della DD)	Parere AdbPo in Avvalimento	Applicazione del metodo ERA, Allegato 1 2017 **	
Derivazioni superficiali "NON dissipative"	Valutazione art. 12bis (a scala di corpo idrico, cm-All.no 1 della DD)	(parere espresso sulla base della valutazione eseguita dall'Ente Istruttore con le metodologie vigenti nel bacino interessato)	Applicazione del metodo ERA, Allegato 1 2017 **	
Derivazioni sotterranee	Valutazione art. 12bis (a scala di corpo idrico, cm-All.no 2 della DD)		Applicazione del metodo ERA, Allegato 2 2017 **	

* Tutte le tipologie di istanza che non aumentano i valori di prelievo (es. variante senza aumento di portata, subingressi e cambi di titolarità, modifiche delle opere di derivazione senza variazione dei valori di prelievo, ecc.) non rientrano nella competenza di AdbPo, e pertanto non va richiesto il parere di compatibilità sull'istanza

** L'applicazione della metodologia ERA sostituisce il parere di AdbPo

*** Nel bacino del Fissero Tartaro Canalbianco la valutazione segue criteri particolari concordati tra AdbPo e ADBAO

figura 5 - Tabella metodo ERA

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG25/DT
<i>INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI RISORSA IDRICA</i>		Revisione 0 Pag 19 di 38

5.7 Applicazione della direttiva derivazioni per il territorio della Regione Emilia-Romagna

La Direttiva Derivazioni (di seguito DD) dell'Autorità di bacino distrettuale del Fiume Po , adottata con deliberazione n. 3/2017 del 14/12/2017 in attuazione del decreto direttoriale n.29/STA del MATTM, costituisce uno strumento per la valutazione ambientale delle derivazioni idriche sui corpi idrici interessati, in relazione agli obiettivi di qualità ambientale assunti nel Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po, degli obiettivi di tutela e riequilibrio del bilancio idrico. [rif. DD2017 art.4]

L'applicazione operativa del metodo ERA nelle istruttorie di concessione prevede l'incrocio di due parametri:

- l'**impatto** del prelievo;
- lo **stato ambientale** del corpo idrico da cui verrà derivata l'acqua.

La definizione dei due parametri è differente a seconda che si tratti di acque superficiali (paragrafo 5.8) o di acque sotterranee (paragrafo 5.9).

L'istruttore può trovare tutti i dati necessari alla definizione dell'impatto e dello stato ambientale nel Geoportale del Demanio Idrico ([link](#)).

5.8. Applicazione della Direttiva Derivazioni nell'istruttoria delle istanze di derivazioni da acque superficiali


5.8.A. Definizione dello stato ambientale

[rif. DD2017, allegato 1, paragrafo 4]


Ai fini dell'applicazione del metodo ERA nella Direttiva Derivazioni per definire lo stato ambientale di un corpo idrico superficiale si fa riferimento allo "**stato ecologico**" ed alle relative cinque classi (elevato, buono, sufficiente, scarso, cattivo).

Se il prelievo insiste su un **corpo idrico tipizzato** si potrà verificare lo stato ecologico del C.I. direttamente dal Geoportale del demanio idrico o dalle tabelle presenti nella normativa di riferimento.

Se il prelievo insiste su un **corpo idrico non tipizzato** la direttiva definisce una serie di casi per poter arrivare alla definizione dello stato ambientale. Se è presente un monitoraggio effettuato dall'utente ai sensi del D.lgs 152/2006 questo dovrà essere validato dal SSA-ARPAE competente per territorio. Nel caso non sia stato effettuato il monitoraggio si potrà classificare il corpo idrico utilizzando alcune caratteristiche rilevabili nel visore.

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG25/DT
<i>INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI RISORSA IDRICA</i>		Revisione 0 Pag 20 di 38

Al fine di uniformare per tutti il processo di definizione dello stato ambientale del corpo idrico superficiale su cui insiste il prelievo si propone il seguente diagramma di flusso che sistematizza quanto descritto nella D.D. [Figura 1].



	<p style="text-align: center;">LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p style="text-align: center;">LG25/DT</p>
<p>INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI RISORSA IDRICA</p>		<p style="text-align: center;">Revisione 0 Pag 22 di 38</p>

figura 6. Diagramma di flusso per definire lo stato ambientale di un corpo idrico superficiale.
Elaborato ai sensi della DD 2017, allegato 1 paragrafo 4

5.8.B. Impatto della derivazione

[rif. DD2017, allegato 1, paragrafo 2 e 3]

L'impatto di una nuova derivazione è definito in prima analisi dai valori soglia relativi alla componente idrologica e alla componente idromorfologica (cfr DD2017, all.1, par.2, tab 2.1).

La **componente idrologica** [Figura 2] riveste un'importanza primaria nell'analisi delle pressioni indotte sul corpo idrico da una derivazione. La pressione indotta da alterazioni idrologiche si valuta facendo il rapporto fra la portata massima derivata (D) e la portata media naturalizzata (Qn). Il rapporto D/Qn va calcolato utilizzando la stessa unità di misura per i due termini del rapporto. Ad esempio una derivazione di 10 [l/s] da un corpo idrico con portata media naturalizzata di 0,1 [mc/s] produrrà una alterazione idrologica pari a:

$$\text{Impatto} = \frac{D}{Q_n} = \frac{10 \text{ l/s}}{0,1 \text{ mc/s}} = \frac{0,010 \text{ mc/s}}{0,100 \text{ mc/s}} = \frac{10 \text{ l/s}}{100 \text{ l/s}} = 0,1 = 10\%$$

Il valore della portata massima derivata (D) è ricavabile dalla domanda di concessione. La portata media naturalizzata (Qn) è ricavabile dal visore, che riporta i dati contenuti nell'allegato D della DGR 2067/2015 (par. 6, tab. 7), a sua volta riportati nel Piano di Gestione.

I valori soglia per l'impatto delle derivazioni da acque superficiali si differenziano:

- in base all'uso (dissipativo/non dissipativo),
- in base al bacino (alpino/appenninico),
- in base al prelievo valutato singolarmente o assieme agli altri prelievi presenti sul C.I. (singolo/cumulato).

La valutazione dell'impatto rispetto al corpo idrico (di seguito C.I.) su cui avviene il prelievo va fatta sia sulla derivazione presa singolarmente, sia sulla derivazione cumulata alle altre derivazioni già presenti sul C.I.. Ai fini del metodo ERA si utilizzerà l'impatto più elevato fra "Singolo" e "Cumulato". I valori soglia dell'impatto sono:

IMPATTO	Dissipativo		NON Dissipativo*	
	singola	cumulata	singola	cumulata
Lieve	D/Qn < 12,5%	D/Qn < 25%	D/Qn < 50%	
Moderato	12,5 < D/Qn < 25 %	25 < D/Qn < 50%	50 < D/Qn < 100 %	
Rilevante	D/Qn > 25%	D/Qn > 50%	D/Qn > 100%	

figura 7. Soglie per l'impatto per derivazioni in ambito appenninico, differenziante per impatto singolo e cumulato ed in base all'uso (non dissipativo: idroelettrico; dissipativo: tutti gli altri usi senza restituzione)

La **componente idromorfologica** è definita dal rapporto fra il numero di "opere trasversali" (es. briglie, soglie, traverse) già esistenti (Nb) e la lunghezza del corpo idrico (L). La

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG25/DT
INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI RISORSA IDRICA		Revisione 0 Pag 23 di 38

componente idrologica va sempre valutata, mentre la componente idromorfologica andrà valutata solo nei casi, peraltro eccezionali, di costruzione di nuove opere trasversali (per gli idroelettrici vedi in merito la DGR 1793/2008).

Nel caso specifico delle derivazioni ad uso idroelettrico si dovrà valutare anche il rapporto fra il tratto sotteso (S) e la lunghezza del corpo idrico (L) [Figura 3]. La D.D. fornisce delle tabelle specifiche in cui in base al rapporto fra le portate [D/Qn] ed il rapporto fra le lunghezze [S/L] restituisce l'impatto della derivazione (cfr. DD2017, all.1, par.3.2).

Rapporto tra lunghezza del tratto sotteso "S" e lunghezza del corpo idrico "L"	Rapporto tra la portata massima derivabile "D" e la portata media naturalizzata "Qn" del corpo idrico		
	D/Qn > 1	0,5 < D/Qn < 1	D/Qn < 0,5
S/L > 0,30	Rilevante	Moderato	Lieve
0,15 < S/L < 0,30	Moderato	Moderato	Lieve
S/L < 0,15	Lieve	Lieve	Lieve


figura 8. Soglie per l'impatto per derivazioni nel caso in cui la derivazione sia effettuata da un corpo idrico già impattato da centrali idroelettriche

La D.D. nel valutare l'impatto delle derivazioni fa riferimento, oltre che alla componente idrologica ed idromorfologica (definite di "primo livello"), anche alle componenti biologica, chimica e fisica (definite di "secondo livello").

5.8.C. Applicazione metodo ERA

Una volta definiti l'impatto del prelievo e lo **stato ambientale** del corpo idrico da cui verrà derivata l'acqua si potranno incrociare i dati nella matrice ERA per ricavare l'ambito di rischio in cui ricade la derivazione, nei casi di domande di nuova concessione o di variante di concessione nelle quali si prevede l'incremento dei valori di prelievo [Figura 4]. Gli ambiti sono:

- **Attrazione:** si procede con l'istruttoria;
- **Repulsione:** è necessario un approfondimento della valutazione;
- **Esclusione:** si procede al diniego (escluso casi art.4.7 DQA).

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG25/DT
INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI RISORSA IDRICA		Revisione 0 Pag 24 di 38

Stato/potenziale ecologico del CI (*)	Impatto generato dall'intervento		
	Lieve (non c'è scadimento di qualità)	Moderato (potrebbe esserci scadimento qualità)	Rilevante (c'è scadimento di qualità)
Elevato	R (**)	E	E
Buono	R	R (**)	E
Sufficiente	A	R	R (**)
Scarso	A	R	R (**)
Cattivo	A	R	R (**)

figura 9. Matrice ERA da utilizzare nel caso di nuova derivazione o di domande di variante di concessione nelle quali si prevede l'incremento dei valori di prelievo


L'ente concedente può per altro valutare il livello di rischio ambientale della derivazione mediante giudizio esperto per le derivazioni insistenti su corsi d'acqua non classificati con portata derivata inferiore o uguale a 2 l/s.

5.8.D. Applicazione del metodo ERA in relazione alle istanze di rinnovo di concessione di derivazione

[rif. DD2017, allegato 1, paragrafo 5.2]

Nel caso specifico dei rinnovi di concessione da acque superficiali senza modifiche dei valori del prelievo si può procedere valutando lo stato del corpo idrico. Se questo è in stato "elevato o "buono", oppure se le pressioni sul C.I non sono la causa dello scadimento di qualità, il prelievo ricade in **"attrazione"**.

Se il prelievo avviene da un C.I in stato ecologico inferiore al "buono" si valuterà l'impatto della derivazione e successivamente si applicherà il **metodo ERA** con le prescrizioni del caso, come riportato precedentemente (§1.C.).



	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG25/DT
INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI RISORSA IDRICA		Revisione 0 Pag 26 di 38

figura 10. Flusso procedurale per i rinnovi di concessione di derivazione da acque superficiali

5.8.E. Il caso della repulsione e l'approfondimento della valutazione

[rif. DD2017, allegato 1, paragrafo 5.3]

La Direttiva prevede per i casi che ricadono in repulsione un "approfondimento della valutazione".

Tale approfondimento riguarda, oltre alla componente "idrologica" già presa in considerazione, le componenti "idraulica della corrente", "morfologia", "qualità chimico-fisica" e "componenti biotiche". Con lo studio di queste componenti, a seconda dell'impatto rilevato per ognuna di esse, la DD distingue i seguenti casi:

- se **almeno una** componente ha impatto **rilevante** la derivazione **non è compatibile**;
- se **almeno una** componente ha impatto **moderato** la derivazione **potrebbe non essere compatibile**;
- se **tutte** le componenti hanno impatto **lieve** la derivazione **è compatibile**.


La Direttiva derivazioni dell'AdBPO indica come metodo di approfondimento quanto riportato nelle Linee guida per le derivazioni ad uso idroelettrico elaborate dalla Regione Piemonte. Successivamente con nota del 24/10/2018, AdBDP o ha fornito ulteriori indicazioni, valide in "assenza di diversa indicazione regionale", su come portare avanti questo approfondimento, che sono sintetizzate nella tabella di Figura 6.

Corpo idrico	Caratteristiche della derivazione			
	Soggetta a VIA	Non soggetta a VIA		
		Grande derivazione	Piccola derivazione	
			D > 600 l/s	D ≤ 600 l/s
Classificato	procedura "Valutazione di approfondimento"	procedura "Valutazione di approfondimento"	"Linee Guida"	"Linee Guida" senza componenti idromorfologiche
Non classificato		"Linee Guida"	"Linee Guida" senza componente fisico-chimica	"Linee Guida" solo componente fisico-chimica *

(*) Per i prelievi con D ≤ 200 l/s si ritiene possibile l'utilizzo del giudizio esperto

figura 11. Tabella associata alla comunicazione di AdBP o del 24/10/2018 per definire il campo di applicazione della "Valutazione di approfondimento" nel caso di repulsione

Dall'esame della tabella di cui in Figura 6 e della normativa sulla Valutazione di Impatto ambientale, si ricava che :

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG25/DT
<i>INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI RISORSA IDRICA</i>		Revisione 0 Pag 27 di 38

- per tutti gli usi (eccetto l'uso idroelettrico) **sopra i 200 l/s** gli approfondimenti di tutte le componenti saranno valutati **in sede di C.d.S.** (nella maggior parte dei casi si tratta infatti di Grandi Derivazioni o di procedure di VIA/Screening o di AUA/AIA);
- si ricade nel campo dell'ultima colonna a destra "piccole derivazioni con portata richiesta sotto i 600 l/s" solo nei casi di irrigui **D < 200 l/s**, idroelettrici con **P < 100kW**, altri usi **D < 100 l/s**, infatti secondo la normativa vigente negli altri casi ci troveremo in condizioni di grande derivazione o di VIA (cfr. punto precedente).

Il C.I. classificato potrà essere valutato **per mezzo di quanto già presente nel visore** [le pressioni esistenti, gli impatti, lo stato chimico ed ecologico e le KTM] per definire l'impatto delle diverse componenti.

Poiché in un C.I. tutte le componenti da considerare sono impattate in funzione della "quantità d'acqua" derivata/presente, si possono individuare delle prescrizioni minime in funzione del "tipo" di repulsione che agiscono sulla installazione dei misuratori, sulla riduzione dei prelievi o sulla loro eventuale differenziazione stagionale.

Le prescrizioni minime da assegnare in caso si ricada in ambito di repulsione possono essere suddivise a seconda dei singoli campi della matrice [Figura 7].

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG25/DT
INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI RISORSA IDRICA		Revisione 0 Pag 28 di 38

Prescrizioni per prelievi in repulsione per acque superficiali

Metodo ERA

	lieve	moderato	rilevante
elevato	R**	E	E
buono	R	R**	E
sufficiente	A	R	R**
scarso	A	R	R
cattivo	A	R	R

Metodo ERA differenziato per prescrizioni


	lieve	moderato	rilevante
elevato	R** - p2	E	E
buono	R - p1	R** - p4	E
sufficiente	A	R - p3	R** - p5
scarso	A	R - p3	R** - p5
cattivo	A	R - p3	R** - p5

Prescrizione

	R - p1	R** - p2	R - p3	R** - p4	R** - p5
contatore volumetrico	X	X	X	X	X
contatore portate		X	X	X	X
riduzione volume			X	X	X
riduzione portata				X	X
stagionalizzazione dei prelievi					X

figura 12. Prescrizioni minime da assegnare a seconda dei differenti casi di "repulsione" nelle acque superficiali

Nel caso di impatto lieve se il prelievo avviene da C.I. in stato "buono" si potrà assegnare la prescrizione P1(contatore volumetrico) mentre nel caso di prelievo da C.I. in stato "elevato" si potrà assegnare la prescrizione P2 (contatore volumetrico e di portata). Nel caso di

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG25/DT
<i>INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI RISORSA IDRICA</i>		Revisione 0 Pag 29 di 38

impatto moderato se il prelievo avviene da C.I. in stato “inferiore al buono” si potrà assegnare la prescrizione P3 (contatore volumetrico e di portata, riduzione dei volumi) mentre nel caso di prelievo da C.I. in stato “buono” si potrà assegnare la prescrizione P4 (contatore volumetrico e di portata, riduzione dei volumi e delle portate). In ultimo, nel caso di impatto moderato se il prelievo avviene da C.I. in stato “inferiore al buono” si potrà assegnare la prescrizione P5 (contatore volumetrico e di portata, riduzione dei volumi e delle portate, stagionalizzazione delle portate).

5.8.F. Portata (Q) e DMV in corpi idrici NON CLASSIFICATI

La Direttiva Derivazioni, che affronta con estremo dettaglio i metodi di classificazione dello stato ambientale dei corpi idrici non classificati, prescrivendo eventualmente il monitoraggio dello stato quantitativo, non fornisce specifiche indicazioni sui metodi di definizione delle portate (Q) e dei DMV da attribuire ai corpi idrici non classificati, al fine di poter applicare anche a questi il metodo ERA.


In mancanza di tali indicazioni dotarsi di un metodo, riproducibile, per definire le portate nei C.I. non classificati risulta necessario sia per valutare gli impatti delle derivazioni che per verificare la correttezza delle ricostruzioni idrologiche fornite dal richiedente.

Quale proposta operativa finalizzata ad individuare i citati valori si sono individuati due metodi, consigliando di adottare il più “cautelativo” dei due:

- a partire dai **rapporti delle aree** (più rapido, meno preciso);
- a partire dal **dato di piovosità** (più preciso, meno rapido).

Il metodo basato sui rapporti fra le aree permette di scalare i parametri già conosciuti da un corpo idrico classificato ad un corso d’acqua non classificato rapportando le aree ed il parametro indagato. Dal visore si ricava il valore “**area drenata a monte**” del CI classificato in cui sono recapitate le acque del corso d’acqua drenato. L’**area del bacino imbrifero** sottesa nel punto di derivazione può essere calcolata con lo strumento “area” disponibile fra gli strumenti del visore [*strumenti > distanza > area*]. Questo metodo può essere utilizzato con relativo profitto nella valutazione delle portate, mentre è meno affidabile nella valutazione del DMV. La portata così definita può essere eventualmente utilizzata per il calcolo del DMV con il metodo della Direttiva Deflussi Ecologici.

Il metodo che considera il dato di piovosità fa riferimento alla piovosità media, opportunamente convertita in portata per km² del bacino imbrifero sotteso dalla derivazione. Il dato di piovosità opportunamente convertito in portata per kmq (l/s/km²) è un indicatore di quanta acqua è mediamente drenata da una determinata area. Per utilizzare questo metodo

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG25/DT
INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI RISORSA IDRICA		Revisione 0 Pag 30 di 38

bisogna definire l'**area (S) del bacino imbrifero sottesa nel punto di derivazione**, che può essere calcolata con lo strumento "area" disponibile fra gli strumenti del visore [*strumenti > distanza > area*]. Per stimare la **portata di pioggia (QP)** del bacino sotteso si utilizzerà la media dei punti di portata di pioggia che ricadono nel perimetro del bacino stesso. La portata media sarà uguale al prodotto tra l'area del bacino imbrifero e la portata di pioggia:

$$q_{meda} = S * QP [1]$$

con S (area del bacino sotteso/drenato) espressa in km² e QP (portata di pioggia unitaria) espresso in l/s/km².

Il DMV ("idrologico") può essere ricavato moltiplicando la portata media, per l'area del bacino sotteso, per il parametro k.

$$DMV = k_{idr} * q_{meda} * \text{area drenata} [2]$$

Il parametro k_{idr} esprime la percentuale di portata media naturale che deve essere lasciato defluire. Tale parametro è stato diversificato in funzione della superficie drenata minore/uguale a 50km² o superiore a 50km². In attesa della definizione da parte della Regione, si possono utilizzare per i bacini più piccoli i valori dei bacini con superficie drenata > 50 km². [rif. D.D.E. paragrafo 2]. La D.D.E. individua tali valori per macro-aree, il territorio regionale è suddiviso in due aree, l'area 8, corrispondente all'area degli affluenti del PO (dal Trebbia al Panaro), e l'area 9, corrispondente ai bacini regionali che non affluiscono nel PO (Reno, Marecchia, Conca). I valori sono:

- area 8 (affluenti PO): $k_{idr} = - 2,24 * 10^{-5} * S + 0,086$
- area 9 (non affluenti PO): $k_{idr} = - 2,24 * 10^{-5} * S + 0,075$

La direttiva definisce "**deflusso ecologico (DE)** il regime idrologico che, [...], è conforme col raggiungimento degli obiettivi ambientali definiti ai sensi dell'art.4 della DQA".

$$DE = k_{idr} * q_{meda} * S * [M * A * Z(N,Q,F) * T] [3]$$

$$k_{morf-amb} = [M * A * Z(N,Q,F) * T] [4]$$

Riscrivendo la [4] nella [3] si ottiene una versione più maneggevole della formula del Deflusso Ecologico:

$$DE = k_{idr} * q_{meda} * S * k_{morf-amb} [5]$$

Il valore del $k_{morf-amb}$ è tabellato per ogni C.I. classificato nel paragrafo 7, dell'allegato D, alla

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG25/DT
<i>INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI RISORSA IDRICA</i>		Revisione 0 Pag 31 di 38

d.G.R. 2067/2015. Per la valutazione del DE di un C.I. non classificato si utilizzerà il valore del C.I. di recapito. I valori tabellati sono differenziati per il periodo estivo [mag-sett] e per il periodo invernale [ott-apr]. Utilizzando i due diversi valori si potrà definire un DE estivo ed un DE invernale.

5.9. Applicazione della Direttiva Derivazioni nell'istruttoria delle istanze di derivazioni da acque sotterranee

5.9.A. Definizione dello stato ambientale

[rif. DD2017, allegato 2, paragrafo 4]

La trattazione dello stato ambientale nei corpi idrici sotterranei nella DD tiene conto dei soli aspetti quantitativi della risorsa. La valutazione simultanea dei dati di Soggiacenza, Subsidenza e Trend Piezometrico permette di definire lo stato di "criticità quantitativa", e quindi una indicazione rispetto al "bilancio idrico" del corpo idrico sotterraneo.

I dati necessari alla definizione della "criticità", Subsidenza, Soggiacenza e Trend Piezometrico, sono reperibili nel Geoportale del Demanio Idrico. I dati di Soggiacenza e di Trend Piezometrico, ai fini dell'applicazione della DD, sono differenziati fra corpi idrici sotterranei "superiori" o "inferiori".


La Subsidenza è l'abbassamento del piano campagna. I dati di subsidenza presenti sul visore variano tra +5 e -35 mm/anno, il valore ha segno positivo se c'è un "sollevamento" del piano campagna, e negativo se c'è un "abbassamento" del piano campagna. Ai fini della valutazione della "criticità" la DD ha distinto due classi:

- **accettabile/assente**: se l'abbassamento è tra 0 e -10 mm/a (ovviamente è accettabile/assente anche nei casi positivi, ovvero di valori maggiori di zero);
- **in atto**: se la subsidenza ha valori inferiori a -10mm/a (quindi da -10,1 a - 35mm/a) la subsidenza è in atto.

La Soggiacenza è la profondità rispetto al piano campagna a cui si trova l'acqua (ovvero la profondità a cui risalirebbe l'acqua all'interno di un ipotetico pozzo). Il dato di soggiacenza nel visore si differenzia fra corpi idrici superiori (tra 0 e 70 metri) ed inferiori (tra 0 e 70 metri). Ai fini della valutazione della "criticità" la DD ha distinto tre classi:

- **equilibrio**: se la soggiacenza è inferiore a 15m;
- **deficit moderato**: se la soggiacenza è compresa tra 15m e 25m;
- **deficit elevato**: se la soggiacenza è maggiore di 25 m.

Il Trend Piezometrico è l'andamento della falda e descrive il rapporto tra i volumi che entrano nel corpo idrico per effetto della ricarica naturale e i volumi che vengono sottratti al corpo

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG25/DT
INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI RISORSA IDRICA		Revisione 0 Pag 32 di 38

idrico per effetto dei prelievi. Il dato di Trend Piezometrico nel visore si differenzia fra corpi idrici superiori (tra -0,5 e +1,5) ed inferiori (tra -0,7 e +1,5). Ai fini della valutazione della "criticità" la DD ha distinto due classi:

- **costante/in aumento:** se il valore è maggiore o uguale a 0m (zero);
- **in diminuzione:** se il valore è negativo, o minore di 0m (zero).

Dalla sovrapposizione dei parametri Subsidenza, Soggiacenza e Trend Piezometrico si ottiene la criticità secondo la seguente tabella 8:

Subsidenza	Soggiacenza	Trend piezometrico	Criticità
assente/accettabile [tra 0mm/a e -10mm/a]	equilibrio [tra 0 e 15 m]	costante/in aumento [positivo o uguale a 0]	BASSA
		in diminuzione [negativo o inferiore a 0]	MEDIA
	deficit moderato [tra 15 e 25 m]	costante/in aumento [positivo o uguale a 0]	MEDIA
		in diminuzione [negativo o inferiore a 0]	ELEVATA
	deficit elevato [maggiore di 25 m]	costante/in aumento [positivo o uguale a 0]	ELEVATA
		in diminuzione [negativo o inferiore a 0]	ELEVATA
in atto [inferiore a -10mm/a]	equilibrio [tra 0 e 15 m]	costante/in aumento [positivo o uguale a 0]	MEDIA
		in diminuzione [negativo o inferiore a 0]	ELEVATA
	deficit moderato [tra 15 e 25 m]	costante/in aumento [positivo o uguale a 0]	ELEVATA
		in diminuzione [negativo o inferiore a 0]	ELEVATA
	deficit elevato [maggiore di 25 m]	costante/in aumento [positivo o uguale a 0]	ELEVATA
		in diminuzione [negativo o inferiore a 0]	ELEVATA

figura 13. Stato di "Criticità" del Corpo Idrico sotterraneo in funzione di Subsidenza, Soggiacenza e Trend Piezometrico

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG25/DT
INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI RISORSA IDRICA		Revisione 0 Pag 33 di 38

5.9.B. Impatto della derivazione

[rif. DD2017, allegato 2, paragrafo 3]

La Direttiva Derivazione fornisce delle soglie per valutare l'impatto dei prelievi da acque sotterranee, differenziate a seconda delle aree di ricarica dei corpi idrici su cui insiste il prelievo. La differenziazione è fra corpi idrici le cui acque siano di provenienza prevalentemente alpina, di transizione alpina/appenninica, e prevalentemente appenninica.

Impatto	Corpi idrici ricaricati prevalentemente da fonti alpine	Corpi idrici ricaricati da aree di transizione alpina/appenninica	Corpi idrici ricaricati prevalentemente da fonti appenniniche
Trascurabile Lieve	prelievo < 50 l/s	prelievo < 25 l/s	prelievo < 3.000 mc/a o prelievo < 2 l/s
Moderato	50 l/s ≤ prelievo ≤ 100 l/s	25 l/s ≤ prelievo ≤ 50 l/s	3000 mc/a o 2 l/s ≤ prelievo ≤ 50 l/s
Rilevante	prelievo > 100 l/s (*)	prelievo > 50 l/s	prelievo > 50 l/s

(*) Nel caso in cui il trend piezometrico sia in aumento l'impatto del prelievo superiore ai 100 l/s è da considerarsi moderato

figura 14. Tabella di definizione degli impatti della derivazione sui corpi idrici ricaricati

Va chiarito che nel caso in cui il prelievo sia da C.I. ricaricati prevalentemente da fonti appenniniche l'impatto è "Trascurabile Lieve" nel caso siano rispettate entrambe le condizioni, ovvero volume annuo inferiore a 3.000 mc e portata massima inferiore a 2 l/s.

Con riferimento alla definizione dell'impatto in funzione delle "aree di ricarica" si precisa quanto segue (rif. nota RER-STRAAAF, del 07/06/2018).

Per i corpi idrici liberi e confinati **superiori** è possibile distinguere se il prelievo avviene da aree a ricarica alpina, di transizione, o appenninica, direttamente dal visore.

I C.I. con ricarica prevalentemente alpina sono:

- 0630ER-DQ2-PPCS "Pianura Alluvionale Padana" ;
- 0640ER-DQ2-PCC "Pianura Alluvionale Costiera".




figura 15. Aree con C.I. superiori a ricarica alpina evidenziate con colorazione blu

Nel territorio regionale è presente un solo C.I. con ricarica prevalentemente di transizione alpina/appenninica:

- 0620ER-DQ2-TPAPCS "Transizione Pianura Appenninica-Padana".




figura 16. Aree con C.I. superiori a ricarica di transizione evidenziate con colorazione blu

Sono da annoverare fra i corpi idrici con ricarica prevalentemente appenninica i restanti C.I. superiori:

- 0210ER-DQ2-PACS "Pianura Alluvionale Appenninica";
- le conoidi appenniniche superiori.

Per i C.I. liberi e confinati **inferiori** la distinzione fra le aree di ricarica fa riferimento ai C.I. superiori che precedono verticalmente. Sono prelievi da C.I. con ricarica prevalentemente alpina quelli effettuati alle seguenti condizioni:

- 2700ER-DQ2-PACI "Pianura Alluvionale" per la parte verticalmente preceduta dal c.i. superiore 0630ER-DQ2-PPCS;
- 0640ER-DQ2-PCC "pianura Alluvionale Costiera".

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG25/DT
INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI RISORSA IDRICA		Revisione 0 Pag 35 di 38

Sono classificati come prelievi da C.I. con ricarica prevalentemente di transizione alpina/appenninica quelli effettuati alle seguenti condizioni:

- 2700ER-DQ2-PACI “Pianura Alluvionale” per la parte verticalmente preceduta dal c.i. superiore 0620ER-DQ2-TPAPCS.

Sono da annoverare fra i prelievi da corpi idrici con ricarica prevalentemente appenninica i restanti C.I. superiori:

- 2700ER-DQ2-PACI “Pianura Alluvionale” per la parte verticalmente preceduta dal c.i. superiore 0210ER-DQ2-PACS o dalle conoidi appenniniche superiori;
- le conoidi appenniniche inferiori.




figura 17. C.I. superiori C.I. inferiore 2700ER-DQ2-PACI “Pianura Alluvionale” di pianura, la cui suddivisione in aree di ricarica alpina, di transizione, e appenninica si ricava dal C.I. superiore presente sulla verticale.

Per i C.I. di **montagna** si considera il prelievo come afferente alle aree di ricarica appenninica.


5.9.C. Applicazione metodo ERA

[rif. DD2017, allegato 2, paragrafo 5]

Una volta definiti l'**impatto** del prelievo ed il **livello di criticità** dello stato quantitativo del corpo idrico da cui verrà emunta l'acqua si potranno incrociare i dati nella matrice ERA per ricavare l'ambito di rischio in cui ricade la derivazione. Gli ambiti sono:

- **Attrazione:** compatibilità;
- **Repulsione:** compatibilità con prescrizioni;
- **Esclusione:** diniego (escluso casi art.4.7 DQA).

La matrice ERA per le acque sotterranee è doppia, una per i corpi idrici in stato quantitativo “buono” una per quelli in stato quantitativo “scarso”. Tale informazione è desumibile dal visore nel dettaglio del C.I. come anche dalla colorazione in rosso del poligono del C.I..

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG25/DT
INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI RISORSA IDRICA		Revisione 0 Pag 36 di 38

CORPI IDRICI in stato quantitativo BUONO			
Criticità	IMPATTO della derivazione		
	Lieve	Moderato	Rilevante
Bassa	A	A	E
Media	A (*)	R	E
Elevata	R	R	E

(*) In presenza di criticità medie, per il principio di precauzione, è opportuno prevedere comunque clausole che permettano la revisione dei volumi prelevabili.

CORPI IDRICI in stato quantitativo SCARSO per DEFICIT DI BILANCIO IDRICO			
Criticità	IMPATTO della derivazione		
	Lieve	Moderato	Rilevante
Bassa	A	R	E
Media	R	R	
Elevata	E	E	

figura 18. Matrice ERA per i C.I. sotterranei


In caso di **rinnovo** che ricada in ambito Esclusione il prelievo sarà:

- compatibile, se prelievo su c.i. in stato quantitativo buono;
- compatibilità subordinata all'espressione dell'AdBPo, se prelievo su c.i. in stato quantitativo scarso.

Le prescrizioni finora individuate per le acque sotterranee si differenziano in funzione delle caratteristiche del corpo idrico [Figura 14]

Subsidenza	Soggliezza	Trend piezometrico	Criticità	Tipologia di prescrizioni				Emissione (in rapporto alla capacità della captazione con pianificazione di bacino)			
				Quadro Conoscitivo	Risparmio risorsa	Tutela e salvaguardia	Limitazioni dei periodi di prelievo in funzione dei risultati degli approfondimenti autorizzatori				
assente/accettabile [in corso di "formazione"]	equilibrato [per i 14 giorni]	costante/in aumento [per i 14 giorni] in diminuzione [per i 14 giorni]	BASSA	Approfondimenti conoscitivi riguardo lo stato del corpo idrico in relazione ai proietti in atto	Studio idrogeologico e monitoraggio del corpo idrico	Revisione delle modalità di uso del risparmio dei volumi prelevati	Riduzione dei valori di prelievo in funzione dei risultati degli approfondimenti autorizzatori	Classifica della concessione nel disciplinare di concessione in relazione a stato	Limitazioni dei periodi di prelievo in funzione dei risultati degli approfondimenti autorizzatori		
	deficit moderato [per i 14 giorni]	costante/in aumento [per i 14 giorni] in diminuzione [per i 14 giorni]	MEDIA			X		X			
	deficit elevato [per i 14 giorni]	costante/in aumento [per i 14 giorni] in diminuzione [per i 14 giorni]	ELEVATA	X			X	X			
					X						
							X		X		
											X
in atto [in corso di "formazione"]	equilibrato [per i 14 giorni]	costante/in aumento [per i 14 giorni] in diminuzione [per i 14 giorni]	MEDIA						X		
	deficit moderato [per i 14 giorni]	costante/in aumento [per i 14 giorni] in diminuzione [per i 14 giorni]	ELEVATA	X		X		X			
	deficit elevato [per i 14 giorni]	costante/in aumento [per i 14 giorni] in diminuzione [per i 14 giorni]	ELEVATA	X				X			
					X						
							X		X		
											X

figura 19. Matrice delle prescrizioni per le acque sotterranee

	LINEE GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG25/DT
<i>INDICAZIONI OPERATIVE SULL'ISTRUTTORIA TECNICA DELLE ISTANZE DI CONCESSIONE DI RISORSA IDRICA</i>		Revisione 0 Pag 38 di 38

6. ALLEGATI

Non sono presenti allegati.

7. MODULI

Non sono presenti moduli.

8. TABELLA RIASSUNTIVA DELLE REVISIONI

		Natura della modifica	
Rev	Del	Punto	Descrizione
0			Prima emissione

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG26/DT
<i>INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI AREE DEL DEMANIO IDRICO</i>		Revisione 0 Pag 1 di 19

***INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI AREE
DEL DEMANIO IDRICO***

Indice

1. SCOPO
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
3. RIFERIMENTI
4. RESPONSABILITÀ
5. LINEE GUIDA
 - 5.1 Ricezione della domanda e termini procedurali
 - 5.2 Fase preistruttoria e conclusione anticipata del procedimento
 - 5.3 Pre-valutazione iter istruttorio
 - 5.4 Pubblicazione dell'area/domanda sul BURERT
 - 5.5 Scelta del concessionario in caso di domande concorrenti
 - 5.6 Richiesta Nulla Osta Idraulico e pareri
 - 5.7 Integrazioni documentali
 - 5.8 Conclusione negativa del procedimento
 - 5.9 Calcolo importi dovuti
 - 5.10 Mancato pagamento di annualità di canone e utilizzo senza titolo
 - 5.11 Durata delle concessioni
 - 5.12 Conclusione positiva del procedimento e firma del disciplinare
 - 5.13 Regime fiscale degli atti di concessione
 - 5.14 Registrazione
 - 5.15 Rinnovo della concessione
 - 5.16 Cambio di titolarità / Subentro nella concessione
 - 5.17 Chiusura della concessione e svincolo del deposito cauzionale
6. ALLEGATI
7. MODULI
8. TABELLA DELLE REVISIONI

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG26/DT
<i>INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI AREE DEL DEMANIO IDRICO</i>		Revisione 0 Pag 2 di 19

Redazione effettuata da Donatella Bandoli e Sandra Zamborlin, col supporto di Tiziana Colla e Federico Velez, sulla base del lavoro preparatorio effettuato da diversi Gruppi di lavoro composti da:

- Paola Magri, Angela Berselli, Cinzia Cavalli, Daniela Amati, Sandra Zamborlin;
- Paolo Maroli, Piero Santovito, Ubaldo Cibin, Patrizia Stella, Manola Mita, Marzia Camprini;
- Valentina Beltrame, Mauro Ceroni, Lorenzo Dolci, Mauro Mastellari, Annamaria Casadei, Leonardo Caporale, Raffaele Giannini, Raffaella Boselli, Yago Nestola;
- Alberto Rebucci, Giovanni Miccoli, Carla Schiappa, Renata Raggi, Lodovica Bertoldi, Stefano Corrado, Rossella Francia, Benedetta Rossi.

Approvazione da parte del Direttore Tecnico
Franco Zinoni

	<p>LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG26/DT</p>
<p><i>INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI AREE DEL DEMANIO IDRICO</i></p>		<p>Revisione 0 Pag 3 di 19</p>

1. SCOPO

Scopo delle presenti Linee Guida è quello di fornire indicazioni utili per la gestione delle principali criticità emerse nella gestione procedimentale delle pratiche di concessione relative all'occupazione e all'uso di aree del demanio idrico anche ai fini dell'omogeneizzazione delle procedure.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le Linee Guida sono uno strumento di indirizzo per gli operatori dei Servizi che si occupano della gestione delle istanze di concessione di aree del demanio idrico e si applicano su tutta la Regione Emilia-Romagna.

3. RIFERIMENTI

- R.D. 523/1904 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- R.D. 1775/1933 “Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici”;
- DPR 642/1972 “Disciplina dell'imposta di bollo”
- DPR 131/86 “Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro”;
- L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- L.37/1994 “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- DPR 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”
- D.Lgs. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale" ;
- D.Lgs 152/2006 “Norme in materia ambientale”
- L.R. 44/95 “Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell’Agenzia regionale per la prevenzione e l’ambiente (ARPA) dell’Emilia-Romagna”;
- L.R. 3/99 “Riforma del sistema regionale e locale”
- L.R. n.7/2004 “Disposizioni in materia ambientale. Modifiche e integrazioni a leggi regionali”;
- L.R. 4/2007 “Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali”;
- L.R. 24/2009 “Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2010 e del bilancio pluriennale 2010-2012”;
- L.R. 2/2015 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015”;
- L.R. 13/15 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- L.R. 4/2018 “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti”;
- L.R. 13/2019 “Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della regione Emilia-Romagna 2019-2021”;

	<p>LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG26/DT</p>
<p>INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI AREE DEL DEMANIO IDRICO</p>		<p>Revisione 0 Pag 4 di 19</p>

- DGR 1602/2016 “Disposizioni organizzative sulla restituzione delle cauzioni a garanzia delle concessioni di demanio idrico”;
- DGR n. 895/2007 “ Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”;
- DGR n. 913/2009 “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/04”;
- DGR n. 469/2011 “Revisione canoni aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”;
- DGR n. 1622/2015 “Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015”;
- DGR 1694/2017 “Disposizioni in materia di demanio idrico ai sensi dell'art. 8 LR 2/2015”;
- DGR 1740/2018 “L.R. 14 aprile 2004, n. 7, art. 20 - Definizione di ulteriori tipologie di utilizzo delle aree del demanio idrico”;
- DGR 1271/2019 “Direttive e indicazioni ad ARPAE per lo svolgimento delle attività di recupero del credito connesse alla funzione regionale di gestione del demanio idrico”.

4. RESPONSABILITÀ

ATTIVITÀ	RESPONSABILITÀ
verifica documentazione, istruttoria, redazione atti procedurali e conclusivi	operatori Unità competente SAC o DT
adozione note o atti endoprocedimentali	P.O. o Responsabile Unità competente SAC o DT
adozione atto conclusivo	Responsabile Unità competente SAC o DT

5. LINEE GUIDA

5.1 Ricezione della domanda e termini procedurali

I termini per la conclusione dei procedimenti relativi alla concessione di aree del demanio idrico sono di seguito indicati:

- 150 gg. per il procedimento concessorio ordinario;
- 30 gg. in caso di cambio di titolarità e rinuncia;
- 50 gg. per concessioni per attraversamenti di corsi d'acqua, con esclusione di quelli di seconda categoria, e relative pertinenze per la realizzazione di opere e infrastrutture di interesse pubblico.

Ai sensi del comma 8 dell'art.16 della L.R. 7/2004 tali termini decorrono dalla presentazione della domanda (es. casi di occupazione occasionale di durata fino a 45 giorni e di cambio di titolarità della concessione) ovvero, in caso di pubblicazione dell'area (che può avvenire ad iniziativa dell'amministrazione o in relazione ad istanze di utenti che manifestino l'interesse

	<p>LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG26/DT</p>
<p><i>INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI AREE DEL DEMANIO IDRICO</i></p>		<p>Revisione 0 Pag 5 di 19</p>

all'utilizzo dell'area), dalla scadenza del termine di 30 giorni assegnato nell'avviso di pubblicazione per la presentazione delle domande.

Ricevuta la domanda, occorre assegnare alla stessa un numero di protocollo e data.

La domanda deve pervenire al protocollo ARPAE, con consegna a mano, tramite posta raccomandata, tramite PEC o semplice mail indirizzata alla PEC ARPAE purché corredata da copia di un valido documento d'identità.

La domanda, da presentare in bollo (n. 1 marca da €16,00 ogni 100 righe compilate se presentata in cartaceo oppure n. 1 marca da €16,00 indipendentemente dalle righe compilate se presentata in digitale), oltre che da copia di un valido documento d'identità, deve essere accompagnata dall'attestazione di versamento delle spese di istruttoria, dagli allegati tecnici elencati nella modulistica disponibile sul sito ARPAE. Perché la domanda sia in regola con le disposizioni sul bollo la marca deve riportare una data antecedente o uguale a quella della presentazione dell'istanza.

E' possibile compilare la modulistica esclusivamente nelle parti di interesse, in modo tale da poter cancellare le parti non compilate anche ai fini della riduzione del numero delle marche da bollo occorrenti. Purché siano contenute tutte le informazioni previste dalla normativa, è accettabile anche una domanda non redatta sull'apposita modulistica.

Nella comunicazione all'utente di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 è indicato il giorno di decorrenza del termine di conclusione del procedimento, che, nel caso di pubblicazione ai fini della concorrenza, corrisponde alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, mentre negli altri casi coincide con il giorno di ricevimento dell'istanza.

5.2 Fase preistruttoria e conclusione anticipata del procedimento

La fase preistruttoria del procedimento è necessaria per valutare se sussistono tutti gli elementi necessari per l'istruzione dello stesso.

Una verifica preliminare afferisce alla competenza a trattare la pratica. Qualora infatti si riscontri che l'istanza non sia di competenza del Servizio ricevente, la stessa deve essere immediatamente inoltrata per l'istruttoria al Servizio competente sotto il profilo territoriale ovvero per la suddivisione di competenza tra SAC e DT.

Nel caso ad esempio degli accordi sostitutivi di concessioni per l'attraversamento di aree del demanio idrico con reti infrastrutturali la competenza a ricevere le istanze di nulla osta dei gestori, così come all'emissione dell'atto di approvazione dell'elenco delle variazioni di rete e aggiornamento del canone, è in capo alla DT a prescindere dalla collocazione territoriale delle opere da realizzare. All'interno della sezione dell'intranet dell'Agenzia dedicata al Demanio idrico è possibile verificare i Gestori di reti infrastrutturali che hanno concluso accordi sostitutivi e consultarne i testi.

Qualora la domanda di concessione e la documentazione allegata siano complete, è possibile procedere all'istruttoria del procedimento, provvedendo se necessario alla pubblicazione dell'area oggetto della domanda. Inoltre occorrerà creare la pratica su SISTEB e aggiornare lo stato della risorsa (richiesta, assentita) su MOKA.

	<p>LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG26/DT</p>
<p><i>INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI AREE DEL DEMANIO IDRICO</i></p>		<p>Revisione 0 Pag 6 di 19</p>

Nella comunicazione all'utente di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990 è indicato il giorno di decorrenza del termine di conclusione del procedimento, che, nel caso di pubblicazione ai fini della concorrenza, corrisponde alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, mentre negli altri casi coincide con il giorno di ricevimento dell'istanza.

Qualora la domanda di concessione risulti incompleta nei suoi elementi essenziali (richiesti espressamente nella modulistica per la presentazione dell'istanza) e/o sussistano altre ragioni di manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza (ad esempio domanda avente ad oggetto bene non concedibile o già concesso, incompetenza assoluta dell'Amministrazione) è opportuno inviare al richiedente una comunicazione, valida anche ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e interruttiva dei termini del procedimento, con cui si spiegano i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (ad esempio mancanza degli allegati tecnici, bene appartenente al demanio marittimo).

Se gli elementi mancanti sono facilmente recuperabili per le vie brevi, ad esempio nel caso in cui manchi solo la copia del documento d'identità, la formale comunicazione di cui sopra può essere evitata.

A seguito della comunicazione interruttiva dei termini del procedimento:

- a) Se entro dieci giorni dal ricevimento della stessa il richiedente non presenta per iscritto le osservazioni/integrazioni documentali necessarie per proseguire con l'iter istruttorio, è necessario adottare un provvedimento "semplificato" di archiviazione contenente le motivazioni sintetiche connesse alla chiusura del procedimento ai sensi dell'art. 2 della L. 241/90.
- b) Se il richiedente presenta nei dieci giorni osservazioni o integrazioni documentali sufficienti per la prosecuzione dell'istruttoria, l'iter riprende con l'esame della pratica se non è richiesta la pubblicazione, oppure con la pubblicazione dell'area oggetto della domanda.

5.3 Pre-valutazione iter istruttorio

Verificata la presenza degli elementi essenziali per l'istruttoria si procede:

1. alla verifica di conformità agli strumenti di pianificazione di bacino;
2. alla consultazione della pianificazione: Aree naturali protette e Siti Rete Natura 2000 (SIC ZPS) e vincoli riportati nel PTCP;
3. alla verifica assoggettamento a screening o V.I.A. ai sensi della L.R.4/2018 (ad esempio opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazione e interventi simili destinati ad incidere sul regime delle acque).

5.4 Pubblicazione dell'area/domanda sul BURERT

Tranne nei casi di occupazione occasionale di durata fino a 45 giorni e di subentro nella titolarità della concessione, per cui non è prevista la pubblicazione della domanda, è

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG26/DT
INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI AREE DEL DEMANIO IDRICO		Revisione 0 Pag 7 di 19

necessario procedere alla pubblicazione dell'area da dare in concessione (art. 16 della L.R. 7/2004), individuata dall'amministrazione o segnalata dall'utente con domanda.

Trattandosi comunque di pubblicazione di area (anche se con i riferimenti alla domanda, se presente) il termine per la conclusione del procedimento decorre dalla scadenza dei 30 giorni utili per la presentazione delle domande di concessione.

Poiché per le domande pervenute ad uso prioritario o strumentale al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale l'art. 16 prevede la pubblicazione della domanda, anche se l'oggetto delle osservazioni, opposizioni o eventuali domande è sempre l'area demaniale, nell'avviso di pubblicazione dovranno essere presenti i riferimenti dell'istanza presentata.

La pubblicazione può pertanto essere effettuata sulla base di due schemi, relativi rispettivamente alla pubblicazione di aree individuate dall'amministrazione o oggetto di domanda ad uso non prioritario o strumentale a diritti reali (Modello A), alla pubblicazione di aree già oggetto di domanda ad uso prioritario o strumentale alla proprietà o ad altro diritto reale (Modello B) o alla pubblicazione di aree oggetto di domanda di rinnovo di concessione (Modello C) :

Modello A

Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 di area/aree demaniali disponibili di pertinenza del corso d'acqua _____ in Comune di _____ Località _____

Si rende noto che presso gli Uffici dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) – SAC (o DT) _____ PEC _____ in qualità di ente competente in base all'articolo 16, L. R. 13/2015, entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso è possibile presentare domanda di concessione delle aree disponibili del demanio idrico indicate nel seguito :

- *area demaniale di pertinenza del corso d'acqua _____ identificata al Foglio _____ fronte mapp. _____ Località _____ Comune di _____ () Estensione mq. _____ Uso/usi consentiti: _____*
- Priorità di uso (eventuale) _____ Durata della concessione (eventuale) _____*

La domanda dovrà essere redatta su carta da bollo del valore corrente di € 16,00 , dovrà essere sottoscritta in forma leggibile dall'interessato e dovrà essere corredata da:

- *fotocopia dell'attestato di versamento delle spese di istruttoria pari ad € 75,00 su ccp n. _____ intestato a _____*
- *fotocopia del documento di identità del sottoscrittore;*

Dal quindicesimo al trentesimo giorno dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande presso gli Uffici dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) – SAC (o DT) _____ è depositato un elenco delle domande pervenute con indicazione del bene e dell'uso richiesto, per permettere la presentazione di osservazioni ai titolari di interessi qualificati, previo appuntamento telefonico al numero _____ dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00.

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG26/DT
INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI AREE DEL DEMANIO IDRICO		Revisione 0 Pag 8 di 19

Qualora non pervenga una domanda ad uso prioritario (art.15 L.R. 7/2004) l'assegnazione dell'area demaniale avviene previo esperimento di procedura concorsuale o a seguito di ponderazione degli interessi concorrenti nel caso di domande strumentali al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

La durata del procedimento è di 150 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la presentazione delle domande (art. 16 L.R. 7/2004).

Responsabile del procedimento è _____

Modello B

Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 di aree demaniali di pertinenza del corso d'acqua _____ in Comune di _____ per cui è stata presentata istanza di concessione ad uso strumentale / prioritario.

Si rende noto che presso gli Uffici dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - SAC (o DT) _____ in qualità di ente competente in base all'articolo 16 L. R. 13/2015, è depositata la domanda di concessione nel seguito indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

codice procedimento: _____

Corso d'acqua di riferimento: _____

Ubicazione e Identificazione catastale: Comune _____, Foglio _____ fronte mappali _____.

Usò richiesto: _____.

Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC _____ opposizioni, osservazioni e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004.

La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.

Responsabile del procedimento: _____

Modello C

Pubblicazione ai sensi della L.R. 14 aprile 2004 n. 7 di aree demaniali di pertinenza del corso d'acqua _____ in Comune di _____ per cui è stata presentata istanza di rinnovo.

Si rende noto che presso gli Uffici dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) - SAC (o DT) _____, in qualità di ente competente in base all'articolo 16 L. R. 13/2015, è depositata la domanda di rinnovo di concessione nel seguito indicata, a disposizione di chi volesse prenderne visione nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00.

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG26/DT
INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI AREE DEL DEMANIO IDRICO		Revisione 0 Pag 9 di 19

Ai sensi dell'art. 18 L.R. 7/2004 al concessionario che abbia presentato domanda di rinnovo è riconosciuto il diritto di insistenza a meno che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica, ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità di cui all'art. 15 L.R. 7/2004.

Codice Procedimento: _____

Corso d'acqua di riferimento: _____

Ubicazione e Identificazione catastale: Comune di _____ Foglio ____ mappale ____

Uso richiesto _____

Entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo o alla PEC dirgen@cert.arpa.emr.it opposizioni, osservazioni e domande concorrenti in forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della L.R. 7/2004.

Nel caso in cui la concessione sia rilasciata a un soggetto diverso dal concessionario uscente, ai sensi dell'art 15 comma 4 bis L.R. 7/2004 il nuovo concessionario si impegna a riconoscere a quello uscente un indennizzo di € _____ pari al valore non ammortizzato degli investimenti sui beni oggetto della concessione e previsti dall'atto di concessione/autorizzati da concedente.

La durata del procedimento è di 150 gg dalla data di scadenza del termine di 30 giorni di cui sopra.

Responsabile del procedimento: _____

5.5 Scelta del concessionario in caso di domande concorrenti

In seguito alle modificazioni dei commi 4 e 5 dell'art.16 della L.R. 7/2004 apportate dalla L.R.13/2019 sono stati modificati i criteri sulla base dei quali viene effettuata la selezione nell'ambito della procedura concorsuale che si attiva in caso di presentazione di istanze concorrenti.

Non si applica più il solo parametro economico rappresentato dall'offerta del canone più alto, ma quello dell'offerta più vantaggiosa, che tiene conto anche di altri parametri connessi con la tutela, la valorizzazione e la conservazione dei beni demaniali quali, a seconda delle aree e degli usi considerati, interventi di miglioramento ambientale, utilizzo non singolo ma collettivo o diffuso dell'area, beneficio apportato alla realtà sociale, economica e culturale del territorio. Di tali parametri dovrà essere data informazione nell'avviso inerente l'avvio della procedura concorsuale.

5.6 Richiesta Nulla Osta Idraulico e pareri

Il Nulla Osta Idraulico è richiesto all'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile o all'Agenzia Interregionale per il fiume Po per i corpi idrici di competenza di quest'ultima Agenzia.

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG26/DT
<i>INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI AREE DEL DEMANIO IDRICO</i>		Revisione 0 Pag 10 di 19

Il Nulla Osta Idraulico (N.O.I.) contiene le prescrizioni tecniche e vincolanti cui è subordinato l'utilizzo dell'area demaniale oggetto di concessione. Le prescrizioni afferenti la sicurezza idraulica contenute nel N.O.I. dovranno essere riportate nel disciplinare allegato al provvedimento amministrativo.

Se l'area oggetto di concessione ricade all'interno di un'Area protetta (Parco nazionale, Parco interregionale, Parco regionale, Riserva statale o regionale), compresa l'area contigua (art.14 L.R. 13/2019), è necessario acquisire il nulla-osta dell'Ente di gestione del Parco. Per i Paesaggi naturali e seminaturali protetti e le Aree di Riequilibrio Ecologico non è richiesto il nulla-osta.

Se l'area oggetto di concessione ricade all'interno di un Sito Natura 2000 (SIC, ZSC e ZPS) è necessaria la valutazione di incidenza.

Con riferimento agli Enti competenti al rilascio del nulla-osta o della valutazione di incidenza si riporta di seguito una schematizzazione riassuntiva:

- in caso di opere in Parco/Riserva (compresa l'area contigua) è necessario acquisire il nulla-osta dal Parco;
- in caso di opere in SIC/ZSC/ZPS all'interno di un Parco/Riserva (compresa l'area contigua) sono necessari il nulla-osta e la valutazione di incidenza rilasciati dal Parco;
- in caso di opere in SIC/ZSC/ZPS all'interno di un Paesaggio naturale e seminaturale protetto è necessaria la valutazione di incidenza rilasciata dal Parco;
- in caso di opere in SIC/ZSC/ZPS all'interno di un'Area di Riequilibrio Ecologico è necessaria la valutazione di incidenza rilasciata dal Comune (a meno che l'istante sia il Comune stesso, caso in cui la Valutazione di incidenza è effettuata dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione);
- in caso di opere in SIC/ZSC/ZPS fuori dal Parco/Riserva e dalla relativa zona contigua è necessaria la valutazione di incidenza rilasciata dal Servizio Aree protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione o dal Comune in caso di progetti/interventi la cui approvazione compete al Comune (fanno eccezione i Siti della Rete Natura 2000 del territorio di Rimini e alcuni siti dell'Appennino ravennate e bolognese sottoelencati per i quali la valutazione di incidenza è rilasciata dall'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna anche se sono siti esterni alle Aree protette).

Siti Natura 2000 di competenza dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Romagna:

IT4090001 - Onferno

IT4090002 - Torriana, Montebello, Fiume Marecchia

IT4090004 - Monte S.Silvestro, Monte Ercole e Gessi di Sapigno, Maiano e Ugrigno

IT4090003 - Rupi e Gessi della Valmarecchia

IT4090005 - Fiume Marecchia a Ponte Messa

IT4090006 - Versanti occidentali del Monte Carpegna, Torrente Messa, Poggio di Miratoio

IT4070016 - Alta Valle del Torrente Sintria

IT4070017 - Alto Senio

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG26/DT
<i>INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI AREE DEL DEMANIO IDRICO</i>		Revisione 0 Pag 11 di 19

IT4070025 - Calanchi pliocenici dell'Appennino faentino

IT4080007 - Pietramora, Ceparano, Rio Cozzi (porzione di Ravenna)

IT4050004 - Bosco della Frattona

IT4080004 - Bosco di Scardavilla, Ravalдино (porzione interna alla Riserva)

Per la valutazione di incidenza è necessario far compilare all'istante il modulo per la pre-valutazione di incidenza disponibile sul sito della RER al link <http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/parchi-natura2000/rete-natura-2000/strumenti-di-gestione/valutazioni-dincidenza>.

Si precisa che in caso di siti Natura 2000 in gestione condivisa tra Aree protette e Regione la competenza per la Valutazione di incidenza dipende dalla porzione di sito interessato dall'intervento.

La valutazione di incidenza si richiede anche per le regolarizzazioni e per i rinnovi di opere già esistenti salvo che si tratti di rinnovo volto unicamente a legittimare la continuazione dell'occupazione dell'area, senza alcuna attività o variazione delle opere già concesse e per cui la valutazione di incidenza era già stata effettuata.

Altri pareri facoltativi possono essere richiesti ai competenti enti qualora l'istruttore ne ravvisi la necessità (ad esempio alla Provincia se ritenuto opportuno a seguito della consultazione del PTCP).

Nel caso in cui sia da acquisire più di un parere la richiesta è formulata nelle forme disciplinate agli artt. 14, comma 2, e 14 bis della L. n. 241/1990, ovvero sotto forma di Conferenza di Servizi decisoria, semplificata e asincrona. Il responsabile del procedimento può valutare l'opportunità di convocare la Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona ai sensi dell'art. 14 ter della L. 241/1990, qualora necessario in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere. In tal caso, le modalità di convocazione della conferenza sono disciplinate dall'art. 14 bis, comma 7, della medesima legge sul procedimento amministrativo.

5.7 Integrazioni documentali

Qualora il responsabile del procedimento ritenga necessaria od opportuna l'acquisizione di ulteriori elementi integrativi di giudizio, ai fini del completamento dell'istruttoria, ne fa richiesta all'interessato assegnandogli un termine massimo di 30 giorni ai sensi dell'art. 2 della L. n. 241/1990 per provvedere.

In caso di mancato rispetto del termine senza valida motivazione e qualora l'integrazione sia dirimente ai fini della decisione sulla concessione, si procede con la comunicazione di cui all'art. 10 bis della L. n. 241/1990 e successiva chiusura del procedimento con determinazione di improcedibilità. Laddove invece l'integrazione non sia dirimente, l'Amministrazione decide comunque anche in mancanza di quest'ultima.

	<p>LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG26/DT</p>
<p><i>INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI AREE DEL DEMANIO IDRICO</i></p>		<p>Revisione 0 Pag 12 di 19</p>

5.8 Conclusione negativa del procedimento

Se vi sono motivi ostativi al rilascio della concessione è necessario inviare prima dell'adozione del provvedimento di diniego una comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza (ex art 10-bis L 241/90), assegnando all'istante un termine di 10 giorni per la presentazione per iscritto di osservazioni, eventualmente corredate da documenti.

Se non pervengono osservazioni si procede con l'adozione e successiva notifica all'utente del provvedimento di diniego in copia semplice e con la conseguente chiusura del procedimento su SISTEB.

Qualora pervengano osservazioni che si ritenga di non accogliere si procede comunque col diniego, dandone atto nelle motivazioni della determinazione.

In caso di accoglimento delle osservazioni si procede con il completamento dell'istruttoria di concessione.

5.9 Calcolo importi dovuti

a) Spese istruttorie

Le spese di istruttoria sono fissate dalla D.G.R. 913/2009 nella misura minima di € 75,00 e nel massimo di € 500,00.

b) Deposito cauzionale

Il deposito cauzionale è calcolato nella misura di una annualità di canone (quello relativo all'anno di rilascio della concessione).

Ai sensi dell'art. 8, comma 4, della L.R. n. 2/2015, esso non può comunque essere inferiore a 250,00 euro. In caso di concessioni relative sia a risorse idriche che a occupazioni di terreni, gli importi dei depositi cauzionali si sommano anche ai fini del superamento della soglia minima.

In caso di rinnovo di concessione, l'importo del deposito cauzionale già versato al momento del primo rilascio va adeguato in base all'aggiornamento del canone.

c) Canoni

Ai sensi dell'art. 8 L.R. n. 2/2015, i canoni di concessione derivanti dall'utilizzo del demanio idrico sono dovuti per anno solare e vanno versati entro il 31 marzo dell'anno di riferimento. Per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso d'anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. I canoni aventi importo pari o inferiore all'importo minimo iscrivibile a ruolo non sono frazionabili e devono essere corrisposti in un'unica soluzione per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare.

Gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico sono aggiornati tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio. L'aggiornamento o la rideterminazione dei canoni, l'eventuale individuazione di ulteriori tipologie di utilizzo o categorie di esenzione sono effettuati mediante apposita deliberazione della Giunta regionale che deve essere adottata entro il 31 ottobre di ogni anno dell'anno

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG26/DT
INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI AREE DEL DEMANIO IDRICO		Revisione 0 Pag 13 di 19

precedente a quello di riferimento e gli atti concessori vigenti sono automaticamente adeguati alla nuova misura del canone. Qualora la Giunta non provveda entro il predetto termine, si intende prorogata per l'anno successivo la misura dei canoni vigente, rivalutata automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Il calcolo del canone dovuto per l'occupazione aree è disciplinato dalle seguenti disposizioni: L.R. 7/2004, DGR n. 895/2007, DGR n. 913/2009, DGR n. 469/2011, DGR n. 1622/2015, DGR 1694/2017 e DGR 1740/2018.

Per la determinazione del canone dovuto è disponibile l'apposito strumento di calcolo scaricabile dalla sezione dell'intranet dell'Agenzia dedicata al demanio.

Si ricorda che anche in relazione al valore della concessione calcolata sul canone moltiplicato per la durata potrebbe essere necessario acquisire la documentazione antimafia.

5.10 Mancato pagamento di annualità di canone e utilizzo senza titolo

In caso di mancato pagamento del canone annuo stabilito nel titolo concessorio entro il termine di cui all'art. 8 della L.R. 2/2015, ossia 31 marzo di ogni anno, trattandosi di un credito liquido ed esigibile di somme di denaro, ai sensi dell'art. 1282 c.c., si producono interessi di pieno diritto a decorrere da tale data fino al saldo.

La misura degli interessi è stabilita dall'art. 1284 c.c. e modificata secondo il saggio annuale stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Nelle determinazioni di concessioni, dopo aver quantificato il canone annuo, è opportuno riportare tra i punti del determinato, una frase che abbia il seguente contenuto:

“di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito connesso all'utilizzo del demanio idrico”.

La quantificazione degli interessi relativamente a più annualità pregresse deve essere fatta moltiplicando l'importo del canone di ogni anno, per il tasso d'interesse vigente nel corso degli anni di riferimento, per il periodo temporale (giorni) che va dalla scadenza di ogni canone annuale alla data dell'effettivo pagamento.

In caso di rinnovo della concessione, presupposto per il rilascio dell'atto è il pagamento di eventuali annualità pregresse insolute.

In caso di occupazione senza titolo di aree del demanio idrico è previsto un indennizzo (DGR 895/2007) riferito al periodo di occupazione irregolare, ferma restando l'applicazione delle previste sanzioni amministrative.

L'indennizzo si determina applicando i canoni previsti dalla legge regionale 7/2004 e dalle successive deliberazioni di modifica e aggiornamento con una maggiorazione del 20% per ogni annualità di utilizzo fino alla mensilità di luglio 2018, mentre per il periodo seguente la maggiorazione da applicare è pari al 100% (L.R. 24/2009, art. 51, comma 2 come modificato dalla L.R. 11/2018).

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG26/DT
<i>INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI AREE DEL DEMANIO IDRICO</i>		Revisione 0 Pag 14 di 19

Disposizioni concernenti le modalità per l'attivazione delle procedure per il recupero dei crediti della Regione derivanti dall'utilizzo legittimo o abusivo dei beni appartenenti al demanio idrico sono dettate nella DGR 1271/2019 "Direttive e indicazioni ad ARPAE per lo svolgimento delle attività di recupero del credito connesse alla funzione regionale di gestione del demanio idrico".

5.11 Durata delle concessioni

In relazione all'utilizzo le concessioni hanno la seguente durata massima:

- a. 6 anni: usi connessi alla proprietà privata o all'attività svolta dal concessionario;
- b. 12 anni: usi con realizzazione di opere in alveo, apposizione di strutture da parte di privati e arboricoltura da legno;
- c. 19 anni: per usi connessi alla realizzazione di parchi fluviali, infrastrutture pubbliche, attraversamento con opere di interesse pubblico.
- d. 45 giorni: occupazione occasionale legata ad eventi, manifestazioni o necessità particolari.

Con riferimento alla durata delle concessioni si segnala che, a seguito delle modifiche alla L.R. 4/2007 introdotte con L.R. 13/2019, la durata dell'utilizzo delle aree date in concessione può essere incrementata sino ad un massimo di ulteriori sette anni nel caso di strutture private amovibili, ivi insistenti, che siano state oggetto di intervento di riqualificazione urbanistica o paesaggistica in proporzione all'intensità economica dell'intervento.

Inoltre, la durata delle concessioni può essere aumentata fino al doppio anche per gli utilizzi di cui al comma 1 lettera a), in considerazione della realizzazione di interventi di miglioramento ambientale che abbiano comportato investimenti.

Le durate delle concessioni sopra indicate rappresentando le misure massime assentibili, possono essere ridotte in relazione alle valutazioni effettuate in corso di istruttoria.

5.12 Conclusione positiva del procedimento e firma del disciplinare

La concessione è il provvedimento amministrativo con cui ARPAE conferisce ex novo posizioni giuridiche attive al destinatario, ampliandone così la sfera giuridica.

Nel caso delle concessioni il provvedimento amministrativo è accompagnato da un atto convenzionale che contiene la disciplina dei rapporti tra ARPAE e il privato in ordine all'attività che questo può svolgere sulla base della concessione ottenuta. Si parla al riguardo di concessione-contratto, fattispecie complessa che evidenzia la sussistenza di due atti: il provvedimento autoritativo unilaterale e discrezionale (unico titolo del rapporto di concessione) e il negozio bilaterale che disciplina le sue modalità di esercizio (disciplinare di concessione).

La concessione è rilasciata previo pagamento di una annualità del canone, del versamento del deposito cauzionale, delle spese istruttorie, di ulteriori importi dovuti in relazione all'eventuale uso pregresso del bene demaniale e della consegna delle marche da bollo.

In virtù del combinato disposto dei commi 1 e 9 dell'art.20 della L.R. 7/2004, confermato dalla consolidata prassi regionale formatasi al riguardo, l'atto di concessione è adottato successivamente alla sottoscrizione del disciplinare da parte del richiedente.

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG26/DT
<i>INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI AREE DEL DEMANIO IDRICO</i>		Revisione 0 Pag 15 di 19

La sottoscrizione del disciplinare può avvenire in originale cartaceo o digitalmente. Può essere accettato anche l'invio, a mezzo e-mail o PEC, della scansione in formato PDF del disciplinare firmato in originale cartaceo se accompagnata da copia di un valido documento d'identità del firmatario.

L'atto di concessione a conclusione del procedimento deve essere registrato su SISTEB e l'area concessa deve essere tracciata su MOKA.

5.13 Regime fiscale degli atti di concessione

I provvedimenti emessi da ARPAE e relativi alla gestione del demanio idrico sono soggetti all'imposta di bollo fin dall'origine ai sensi dell'art. 2 della tariffa allegato A parte prima del DPR 642/1972.

Il bollo nella misura legale vigente pari ad € 16,00 va applicato ogni 100 righe (corrispondenti al vecchio foglio uso bollo composto da 25 righe per 4 facciate).

Trattandosi di atti digitali, al fine di assolvere all'imposta di bollo dovuta sull'originale informatico, i contrassegni andranno apposti sulla stampa cartacea del provvedimento conservata agli atti del fascicolo dell'amministrazione procedente o in alternativa sulla dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 (all. n. 1), che potrà essere inviata dall'utente a mezzo PEC o tramite posta elettronica allegando copia di un valido documento d'identità.

La copia consegnata all'utente, tranne nel caso in cui quest'ultimo richieda espressamente una copia autentica conforme all'originale (ad esempio nel caso di obbligo di registrazione dell'atto all'Agenzia delle Entrate), non è soggetta a imposta di bollo.

I provvedimenti di diniego e presa d'atto di rinuncia non sono soggetti all'imposta di bollo.

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG26/DT
INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI AREE DEL DEMANIO IDRICO		Revisione 0 Pag 16 di 19

5.14 Registrazione

Gli atti amministrativi emessi da ARPAE in materia di concessioni demaniali rivestono la forma giuridica della scrittura privata non autenticata, in quanto redatti da Dirigenti Responsabili di Servizio che non hanno funzioni di ufficiale rogante.

Ne deriva che gli atti di concessione sono soggetti a registrazione in termine fisso ex art. 5 Tariffa, Parte I, DPR 131/86 solo quando l'ammontare dell'imposta è uguale o superiore a € 200,00.

Nel testo delle determinazioni è opportuno inserire la frase:

“ - di dare atto che la presente concessione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetta a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art. 5 del DPR 26/04/86 n. 131 risulta inferiore a € 200,00”.

Se l'importo risultante dalla formula (canone x durata della concessione x 2%) è superiore o uguale a € 200,00 è opportuno inserire nel determinato i seguenti punti:

“ - di dare atto che il presente provvedimento deve essere assoggettato a registrazione fiscale da parte del concessionario entro il termine di 20 giorni dalla data di adozione dello stesso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 Aprile 1986 n. 131;

- di stabilire che una copia dell'atto con gli estremi della registrazione deve essere inoltrato alla Struttura scrivente”.

Di seguito si riporta l'iter seguito normalmente dall'Agenzia delle Entrate per la registrazione di atto firmato digitalmente in formato elettronico (notificato a mezzo PEC all'utente).

- Il richiedente la registrazione presenta all'Agenzia delle Entrate il file contenente l'atto originale completo (con numero di atto, oggetto e data) firmato digitalmente e la marca temporale su supporto informatico (CD o DVD) e un esemplare cartaceo (senza firme autografe). Sull'esemplare cartaceo devono essere apposti i contrassegni sostitutivi di cui all'art. 3 lett. a DPR 642/1972, al fine di assolvere all'imposta di bollo dovuta sull'originale informatico.
- L'Ufficio verifica la validità delle firme e della marca temporale.
- In caso di verifica positiva, l'Ufficio procede alla registrazione e stampa dal file un ulteriore esemplare cartaceo che viene dichiarato conforme dall'Ufficio ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 82/2005. Tale esemplare, su cui vengono apposti i contrassegni sostitutivi, viene restituito al contribuente con l'attestazione di registrazione ai sensi dell'art. 16 DPR 131/1986.

Per la registrazione di atto firmato digitalmente in formato cartaceo l'Agenzia delle Entrate richiede normalmente la duplice copia dell'atto da registrare, certificata conforme all'originale ai sensi dell'art. 23 comma 2 e 2 bis del D.Lgs 82/2005, regolarmente bollata, ovvero una copia conforme e una fotocopia.

L'ufficio restituirà all'utente una copia dell'atto attestante l'avvenuta registrazione.

5.15 Rinnovo della concessione

Il rinnovo della concessione è subordinato alla presentazione di apposita domanda entro la scadenza del titolo.

	<p>LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG26/DT</p>
<p><i>INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI AREE DEL DEMANIO IDRICO</i></p>		<p>Revisione 0 Pag 17 di 19</p>

L'area oggetto della richiesta di rinnovo è pubblicata per consentire la presentazione di osservazioni, opposizioni e domande concorrenti, utilizzando i modelli riportati al paragrafo 5.4, eventualmente integrati coi contenuti di cui al comma 4bis dell'art. 15 della L.R. 7/2004. Fino alla pronuncia dell'amministrazione in merito alla richiesta di rinnovo il richiedente può continuare l'occupazione dell'area, per la quale continua a corrispondere il canone e nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'atto giunto a scadenza.

Al concessionario che abbia presentato domanda di rinnovo è riconosciuto un diritto d'insistenza a meno che sussistano ostative ragioni di tutela idraulica, ambientale o altre ragioni di pubblico interesse, ovvero siano pervenute richieste che soddisfino i criteri di priorità elencati nell'art. 15 della L.R. 7/2004.

Le modificazioni introdotte dalla L.R. 13/2019 con riferimento alla scelta del concessionario in caso di domande concorrenti si riflette anche sul diritto di insistenza come configurato nella DGR 895/2007. Quest'ultimo andrà riconosciuto al concessionario che ha chiesto il rinnovo qualora a seguito dell'espletamento della procedura concorsuale, presenti un'istanza che eguagli non il canone più alto ma l'offerta complessivamente più vantaggiosa presentata, in considerazione anche dei parametri connessi con la tutela, la valorizzazione e la conservazione dei beni demaniali (vedi paragrafo 5.5).

A seguito dell'introduzione del comma 4bis all'art. 15 della L.R. 7/2004 con la L.R. 13/2019 è previsto che nel caso in cui la concessione sia rilasciata a un soggetto diverso dal concessionario uscente che abbia nel corso della concessione realizzato a proprie spese investimenti sui beni oggetto della concessione, previsti nell'atto concessorio o comunque autorizzati dall'amministrazione concedente, il nuovo concessionario si impegni a riconoscere a quello uscente un indennizzo pari al valore non ammortizzato degli investimenti, predeterminato in fase di pubblicazione dell'area ai sensi dell'articolo 16.

5.16. Cambio di titolarità / Subentro nella concessione

Il subentro nella titolarità della concessione può essere giustificato da subentro nella proprietà o altro diritto reale sul bene a utilità del quale si chiede l'occupazione demaniale a seguito di successione, di contratti o vicende societarie.

In allegato alla domanda di subentro va presentata la documentazione comprovante gli elementi alla base della richiesta di subentro (visure catastali o copie di atti).

Chi intende subentrare in un rapporto concessorio si assume tutte le obbligazioni dallo stesso derivanti, compreso l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti.

5.17 Chiusura della concessione e svincolo del deposito cauzionale

Concluso il rapporto, il concessionario uscente ha diritto alla restituzione della cauzione qualora abbia adempiuto a tutte le obbligazioni previste nell'atto concessorio.

Per la verifica del ripristino dello stato dei luoghi e delle altre prescrizioni del disciplinare attestanti profili incidenti sulla sicurezza idraulica è opportuno richiedere l'intervento dell'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile o dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po per i corpi idrici di competenza di quest'ultima. Negli altri casi, qualora non venga effettuato uno specifico sopralluogo, potrà essere richiesta un'autocertificazione

	<p>LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA</p>	<p>LG26/DT</p>
<p><i>INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI AREE DEL DEMANIO IDRICO</i></p>		<p>Revisione 0 Pag 18 di 19</p>

attestante il ripristino dei luoghi con allegazione di relazione tecnica ovvero documentazione fotografica, ferma restando la possibilità/opportunità di effettuare controlli anche a campione. Lo svincolo della cauzione è disposto dal Servizio Affari Generali e Funzioni Trasversali della Direzione Generale Cura del Territorio e dell'ambiente della Regione Emilia Romagna sulla base delle indicazioni di ARPAAE, che ha istruito la pratica e detiene il fascicolo.

Se il concessionario uscente richiede lo svincolo della cauzione con comunicazione scritta, la stessa non è comunque soggetta a bollo, in quanto la restituzione del deposito cauzionale è un atto dovuto dall'Amministrazione in presenza dei relativi presupposti, anche a prescindere da una formale domanda di restituzione.

Qualora la restituzione della cauzione sia connessa ad una vicenda concessoria definita con atto, l'indicazione di svincolabilità del deposito potrà essere contenuta nello stesso, diversamente verrà inoltrata alla Regione una semplice comunicazione in merito.

La comunicazione alla Regione da indirizzare al Servizio sopraindicato è da effettuare utilizzando la casella PEC AGeneraliDGCTA@postacert.Regione.Emilia-Romagna.it e da inviare per conoscenza anche al concessionario uscente, deve comunque contenere l'affermazione che la cauzione può essere svincolata in quanto le obbligazioni discendenti dalla concessione sono state adempiute.

Nella stessa comunicazione è altresì opportuno dare indicazione al concessionario uscente di prendere contatti con il Servizio Regionale per la compilazione del modulo con gli estremi anagrafici e bancari necessari alla restituzione.

	LINEA GUIDA DELLA DIREZIONE TECNICA	LG26/DT
<i>INDICAZIONI PROCEDIMENTALI PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI DI AREE DEL DEMANIO IDRICO</i>		Revisione 0 Pag 19 di 19

6. ALLEGATI

Non ci sono allegati.

7. MODULI

Non ci sono moduli.

8. TABELLA RIASSUNTIVA DELLE REVISIONI

Rev	Del	Natura della modifica	
		Punto	Descrizione
0			Prima emissione